

MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001

Adottato dalla società
CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

INDICE DELLE REVISIONI

N. Revisione	Data	Descrizione modifica	Elaborato da	Approvato
0	26/01/2026	Prima Emissione	Confederazione & Servizi	Rapp. Legale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

INDICE

LA SOCIETA'

CAPITOLO 1

MODELLO 231

- 1.1. Premessa
- 1.2. Il Modello 231 di CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

CAPITOLO 2

METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

- 2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

CAPITOLO 3

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

CAPITOLO 4

DESTINATARI ED ESTENSIONE DEL MODELLO 231

- 4.1. Premessa
- 4.2. Destinatari del Modello 231
- 4.3. Attività di formazione e diffusione del Modello 231
- 4.4. Estensione del Modello 231 alle Società Controllate
- 4.5. Modello semplificato per enti di piccole dimensioni

CAPITOLO 5

PRESIDI DI CONTROLLO

- 5.1. Struttura dei presidi di controllo
- 5.2. Standard generali di trasparenza
- 5.3. Attività Sensibili e standard di controllo specifici

CAPITOLO 6

REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

- 6.1. Premessa
- 6.2. Programma di Recepimento. Funzioni e poteri del Comitato Tecnico 231
- 6.3. Approvazione degli aggiornamenti del Modello 231

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

LA SOCIETA'

La CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE (di seguito in sigla DM o Società) ha sede legale a Gela (CL), in via San Carlo, 20 ed è stata costituita il 18 gennaio 2008 (con inizio attività in data 19/05/2014) sotto la forma di Società a Responsabilità Limitata unipersonale, con partita IVA 01790100851 ed iscrizione REA CL n.98398, con durata indeterminata.

Il capitale sociale, deliberato, sottoscritto e versato è di euro 10.000 interamente detenuto dall'Amministratore Unico, il Sig. Lucio Antonio Capizzello.

Le attività dell'impresa sono così classificate secondo codice Ateco:

- 49.41.00 – trasporto di merci su strada.

CAPITOLO 1 MODELLO 231

1.1. Premessa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha introdotto una nuova disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

La profonda innovazione introdotta dal legislatore con il d.lgs. 231/2001 riguarda la previsione di un'autonoma responsabilità dell'ente che si aggiunge a quella della persona fisica, autore materiale dell'illecito penalmente rilevante.

La responsabilità amministrativa dell'ente è prevista dall'articolo 5 del d.lgs.231/2001 il quale stabilisce che l'ente è responsabile in relazione ai reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da due diverse categorie di persone:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (c.d. soggetti in posizione apicale);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti prima indicati.

La responsabilità dell'ente è invece esclusa quando le persone indicate alle lettere a) e b) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per interesse dell'ente, si intende l'intenzione dell'autore del reato, di far conseguire all'ente dei benefici con la propria condotta, mentre il vantaggio ottenuto dall'ente è rappresentato dall'effettivo beneficio.

Da queste considerazioni emerge che l'ente sarà responsabile sia quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorirlo, anche se dal fatto illecito non ha ricavato alcun vantaggio, sia quando comunque ha oggettivamente ricevuto un beneficio, salvo che si dimostri che l'azione della persona fisica aveva uno scopo esclusivamente personale e quindi non finalizzato in alcun modo a vantaggio della persona giuridica.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Il criterio di imputazione della responsabilità dell'ente, utilizzato dal legislatore, è quindi quello della colpa della persona giuridica che non ha adottato misure di organizzazione e di prevenzione efficienti ed idonee ad evitare la commissione del reato da parte della persona fisica.

L'articolo 6 del d.lgs. 231/2001 prevede che l'ente sia esonerato della responsabilità qualora ricorrano insieme le seguenti condizioni:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Per essere esente da responsabilità, l'ente deve dunque dimostrare:

- i. di aver adottato ed attuato efficacemente "Modelli di Organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la commissione degli illeciti penali;
- ii. di aver istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di questo;
- iii. che gli autori del reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione.

La presunzione di responsabilità dell'ente, per il reato commesso da un soggetto in posizione apicale (art. 5), può essere superata solamente dimostrando la validità e l'efficiente attuazione del modello di organizzazione che è stato predisposto.

L'organismo di controllo è chiamato a svolgere prevalentemente compiti di vigilanza e verifica dell'adeguatezza del modello, analisi sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello ed eventuali aggiornamenti che si dovessero rendere necessari.

I reati previsti dal D.Lgs 231/2001 sono molteplici e sono costantemente aggiornati. Questo significa che la lista dei reati si allunga sempre di più. A titolo di esempio e in via non esaustiva, sono inclusi:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A.
- Reati di falso
- Reati societari
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- Delitti contro la personalità individuale
- Reati di abuso di mercato
- Reati transnazionali
- Reati ambientali
- Reati sul tema della salute e sicurezza

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Le sanzioni previste per l'azienda che incorre in uno di questi reati sono varie. Si va da sanzioni pecuniarie che possono arrivare oltre a un milione di euro, al sequestro del profitto illecito, a sanzioni interdittive, ben più gravi, dell'attività, oppure al divieto di contattare con la PA, oppure alla soppressione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni.

Gli ulteriori rilevanti benefici derivanti dal diventare compliance alla normativa 231 sono di natura organizzativa/gestionale (in quanto i processi aventi impatto 231 sono analizzati e reingegnerizzati / ristrutturati / normati) e di rating riconosciuto dai clienti privati e dalla P.A. (miglioramento del "rating di legalità").

Ogni qualvolta all'interno del presente documento si faccia riferimento al Collegio Sindacale, ovvero a comitati di controllo, o ancora a Società di Revisione, tale riferimento deve intendersi rilevante solo nel caso in cui detti organi siano stati nominati.

La disciplina relativa all'estensione ed all'applicazione del modello alle società controllate o collegate è da considerarsi valida solo con riferimento alle entità esistenti al momento dell'effettiva applicazione.

1.2. Il Modello 231 di CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

- 1) Il Modello 231 della "Società" è suddiviso nelle seguenti aree:
- 2) Parte Generale
- 3) Codice etico
- 4) Codice delle sanzioni
- 5) Regolamento OdV
- 6) Parte Speciale
 - a. Modello di Risk Analysis

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

E nei seguenti capitoli:

- 1) "Modello 231";
- 2) "Metodologia di analisi dei rischi" con una sintetica analisi della metodologia che trova successivo approfondimento nella parte speciale A) Analisi dei Rischi e nella conseguente matrice di Risk Analysis;
- 3) "Organismo di Vigilanza", con la definizione dei principi di funzionamento che trova successivo approfondimento nell'apposito documento dedicato al regolamento dell'OdV;
- 4) "Destinatari ed estensione del Modello 231", con l'individuazione dei destinatari del Modello 231, la definizione dei principi e delle regole per l'estensione del Modello 231 alle società direttamente o indirettamente controllate dalla "Società" (di seguito, "Società Controllate") e la comunicazione dello stesso al personale e al mercato, ivi compresa l'adozione di clausole contrattuali nei rapporti con i terzi;
- 5) "Presidi di controllo", con l'individuazione degli standard generali di trasparenza;
- 6) "Regole per l'aggiornamento del Modello 231", con la previsione del programma di recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del Modello 231 e/ o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore.

A prescindere dalla composizione del Modello lo stesso deve comunque intendersi, unitamente agli allegati ed alle procedure interne, corpo unico ed organico cui fare riferimento.

Ai fini di quanto previsto nel presente Modello 231, costituiscono i cosiddetti "Principi Generali del Modello 231":

- a) Modello 231 (capitolo 1);
- b) Metodologia di analisi dei rischi (capitolo 2);
- c) Organismo di Vigilanza (capitolo 3);
- d) Destinatari ed estensione del Modello (capitolo 4);
- e) Presidi di controllo (capitolo 5);
- f) Regole per l'aggiornamento del Modello 231 (capitolo 6);

Le società direttamente o indirettamente controllate conformano il contenuto del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai Principi Generali del Modello 231.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

CAPITOLO 2 METODOLOGIA DI ANALISI DEI RISCHI

2.1. Analisi dei rischi e sistema di controllo interno

L'individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione di reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (di seguito, le "Attività Sensibili") è effettuata mediante l'analisi puntuale dei processi aziendali e delle possibili modalità commissive riconducibili alle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per la Società.

Per ciascuna Attività Sensibile sono identificate, oltre al referente del singolo processo aziendale ("Key Officer"), le modalità operative e gestionali esistenti nonché gli elementi di controllo in essere. È quindi effettuata un'analisi comparativa tra il sistema di controllo interno esistente e i principi e i contenuti del Modello 231 (in particolare i presidi di controllo). Si procederà quindi alla revisione delle procedure esistenti ovvero alla qualificazione di nuove procedure coerentemente con quanto definito all'interno del sistema di qualità.

Secondo il documento emanato dal Committee of Sponsoring Organizations (CoSO) sotto il titolo di Internal Control-Integrated Framework (CoSolC-IF), il sistema di controllo interno può essere definito come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti predisposti dalla direzione per assicurare il conseguimento degli obiettivi di efficienza delle operazioni aziendali, affidabilità delle informazioni finanziarie, rispetto delle leggi e dei regolamenti e salvaguardia dei beni aziendali.

Le componenti del sistema di controllo interno, sulla base del CoSO Report, Internal Control - Integrated Framework, sono:

- 1) Ambiente di controllo:
 - a. Riflette gli atteggiamenti e le azioni del "Top Management" con riferimento al controllo interno nell'ambito dell'organizzazione. L'ambiente di controllo include i seguenti elementi:
 - b. integrità e valori etici;
 - c. filosofia e stile gestionale del Management;
 - d. struttura organizzativa;
 - e. attribuzione di autorità e responsabilità;
 - f. politiche e pratiche del personale;
 - g. competenze del personale.
- 2) Valutazione dei rischi (Risk Assessment): Definizione di processi di identificazione e gestione dei rischi più rilevanti che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
- 3) Informazione e comunicazione: Definizione di un sistema informativo (sistema informatico, flusso di reporting, sistema di indicatori per processo/attività) che permetta sia ai vertici della società che al personale operativo di effettuare i compiti a loro assegnati.
- 4) Attività di controllo: Definizione di normative aziendali che assicurino una gestione strutturata dei rischi e dei processi aziendali e che consentano il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- 5) Monitoraggio: È il processo che verifica nel tempo la qualità e i risultati dei controlli interni.

Le componenti succitate del sistema di controllo interno sono prese a riferimento per l'analisi del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

In particolare, l'attività di analisi è focalizzata a:

- i. individuare le Attività Sensibili in essere nella Società nel cui ambito può potenzialmente presentarsi il rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e le cui potenziali modalità di commissione siano state preliminarmente identificate;
- ii. rilevare gli standard di controllo idonei a prevenirne la commissione.

Obiettivo dell'attività è assicurare il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di attività aziendali a rischio rilevanti anche ai fini delle attività di vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

CAPITOLO 3: L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 231/2001, costituisce condizione necessaria per l'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente l'attribuzione del compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Tenuto conto delle dimensioni organizzative della Società e della limitata articolazione della struttura interna, **CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE** ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001, secondo cui negli enti di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente.

In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza della Società è costituito **in forma monocratica** e la relativa funzione è attribuita all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società.

L'Organismo di Vigilanza disciplina le modalità di svolgimento delle proprie attività mediante apposito regolamento, nel quale sono definiti i principi di funzionamento, i poteri e le responsabilità connesse allo svolgimento delle funzioni di vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni con autonomia di iniziativa e di controllo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001. Tale autonomia è garantita dalla possibilità di accedere liberamente a tutte le informazioni e alla documentazione aziendale rilevante ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, nonché dalla facoltà di effettuare verifiche e richiedere chiarimenti ai soggetti coinvolti nelle attività aziendali.

Tutte le funzioni aziendali, i dipendenti e i soggetti che operano nell'ambito dell'organizzazione aziendale sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza e a fornire tempestivamente le informazioni richieste nell'ambito delle attività di analisi, indagine e controllo. L'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere informato in merito a eventi, comportamenti o circostanze che possano determinare una violazione del Modello 231 o che possano comportare responsabilità per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tutti i destinatari del Modello 231 sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti illeciti o violazioni del Modello, anche potenziali, attraverso i canali previsti dal sistema di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) adottato dalla Società ovvero mediante comunicazione diretta all'Organismo di Vigilanza tramite il link <https://capitalservicesrl.segnalazioni.eu/#/> o all'indirizzo di posta elettronica dedicato: luciocapizzello@hotmail.it

La Società garantisce che i soggetti che effettuano segnalazioni in buona fede siano tutelati da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte nella segnalazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

CAPITOLO 4 DESTINATARI ED ESTENSIONE DEL MODELLO 231

4.1. Premessa

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura della "Società", dei principi e dei contenuti del Modello 231. La Società assicura un'adeguata diffusione dei principi e dei contenuti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo. A tal fine, il presente documento è reso disponibile mediante pubblicazione sul sito internet della Società, in modo da garantirne la conoscibilità da parte dei destinatari e dei soggetti che intrattengono rapporti con la Società. Inoltre, l'OdV monitora le iniziative volte a promuovere la comunicazione e la formazione sul Modello 231.

4.2. Destinatari del Modello 231

I principi e i contenuti del Modello 231 si applicano all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società, ai dipendenti, nonché ai collaboratori, consulenti, fornitori e, più in generale, a tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per conto o nell'interesse della Società (di seguito, i "Destinatari").

4.3. Attività di formazione e diffusione del Modello 231

La comunicazione, l'informazione e la formazione del personale costituiscono elementi essenziali per l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società si impegna a promuovere la conoscenza dei principi e delle regole contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico presso tutti i destinatari, favorendo la diffusione della cultura della legalità e della prevenzione dei reati. Le attività di informazione e formazione sono definite tenendo conto del ruolo e delle responsabilità dei destinatari e sono finalizzate ad assicurare la piena conoscenza delle disposizioni del Modello e delle procedure aziendali rilevanti ai fini della prevenzione dei reati.

Con la delibera di adozione del Modello 231 e dei successivi aggiornamenti, l'Organo amministrativo si impegna al rispetto delle previsioni contenute nel Modello stesso. Nel caso di eventuali modifiche nella composizione dell'organo amministrativo, il soggetto nominato sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti del Modello 231 e del Codice Etico; tale dichiarazione è conservata agli atti della Società.

Il Modello 231 è portato a conoscenza dei dipendenti e dei soggetti che, in ragione del ruolo ricoperto, operano in aree considerate a rischio di reato, mediante adeguati strumenti di comunicazione e specifiche iniziative di informazione e formazione. La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e le modalità di erogazione della formazione, nonché i contenuti dei programmi formativi, sono definiti dalla Società con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello 231 è inoltre reso disponibile a tutti i dipendenti mediante pubblicazione sul sito internet della Società e attraverso altri strumenti di comunicazione ritenuti idonei a garantirne la diffusione e la conoscibilità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

In coerenza con quanto previsto per il Codice Etico, i principi e i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza anche dei soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali. L'impegno all'osservanza delle disposizioni normative e dei principi contenuti nel Modello 231 è previsto mediante apposite clausole contrattuali, accettate dalle controparti, che possono prevedere specifici rimedi contrattuali — quali, a titolo esemplificativo, la risoluzione del contratto, la sospensione dell'esecuzione o l'applicazione di clausole penali — in caso di violazione delle disposizioni del Modello stesso.

4.4. Estensione del Modello 231 alle Società Controllate

Qualora la Società detenga partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società, essa promuove l'adozione e l'efficace attuazione, da parte delle stesse, di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, coerenti con i principi e gli standard previsti dal presente Modello.

Il Modello 231 adottato dalla Società costituisce un riferimento per l'eventuale definizione dei modelli organizzativi delle società controllate o partecipate, ferma restando l'autonomia organizzativa e gestionale delle stesse e la possibilità di individuare specifiche attività sensibili e relativi presidi di controllo in funzione delle peculiarità dell'attività svolta e del contesto normativo di riferimento.

Ciascuna società controllata o partecipata, qualora adotti un proprio modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001, provvede alla nomina di un autonomo Organismo di Vigilanza, dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione previsti dalla normativa e dalle linee guida applicabili.

L'eventuale adozione o aggiornamento del modello organizzativo da parte delle società controllate è comunicata alla Società nell'ambito dei normali flussi informativi tra le società partecipate e i rispettivi organi amministrativi.

I rappresentanti eventualmente designati dalla Società negli organi sociali di società partecipate, consorzi o joint venture promuovono, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione e l'attuazione di principi di controllo e di prevenzione dei reati coerenti con quelli previsti dal Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza della Società può acquisire informazioni sull'adozione e sull'aggiornamento dei modelli organizzativi da parte delle eventuali società controllate, qualora esistenti, al fine di monitorare l'adequatezza dei presidi di prevenzione dei reati nell'ambito delle attività svolte dal gruppo societario.

4.5. Modello semplificato per enti di piccole dimensioni

Tenuto conto delle dimensioni organizzative della Società e della limitata articolazione della struttura interna, il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato secondo criteri di proporzionalità e semplificazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001, che consente, negli enti di piccole dimensioni, l'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza direttamente all'organo dirigente.

Il Modello 231 della Società è pertanto strutturato secondo un'impostazione semplificata, pur nel rispetto dei principi generali previsti dal D.Lgs. 231/2001 e delle indicazioni contenute nelle principali linee guida di settore.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

In tale contesto, il sistema di prevenzione dei reati è definito attraverso l'individuazione delle attività sensibili, l'adozione di adeguati presidi di controllo e la previsione di procedure organizzative proporzionate alla struttura e alla complessità dell'attività aziendale.

Ai fini della qualificazione dell'ente come realtà organizzativa di dimensioni ridotte, si tiene conto dell'essenzialità della struttura gerarchica e funzionale della Società. A titolo esemplificativo, tale condizione può essere desunta dalla presenza di alcuni indicatori quali la limitata articolazione del personale e delle funzioni aziendali, l'eventuale ricorso a servizi esternalizzati per lo svolgimento di alcune attività operative o amministrative, la ridotta articolazione degli organi amministrativi e gestionali e le dimensioni contenute del volume d'affari e dei flussi finanziari.

L'Organo amministrativo valuta periodicamente l'adeguatezza del Modello adottato e provvede, ove necessario, al suo aggiornamento, anche in relazione all'evoluzione dell'organizzazione aziendale o del quadro normativo di riferimento.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

CAPITOLO 5 PRESIDI DI CONTROLLO

5.1. Struttura dei presidi di controllo

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001 affiancano l'osservanza del Codice Etico, principio generale non derogabile del Modello 231, e sono strutturati su due livelli di controllo:

- 1) standard generali di trasparenza delle attività, che devono essere sempre presenti in tutte le Attività Sensibili prese in considerazione dal Modello 231;
- 2) standard di controllo specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili e che devono essere contenuti negli strumenti normativi aziendali di riferimento. Tali strumenti riportano l'indicazione, tra le normative di riferimento, del Modello 231.

5.2. Standard generali di trasparenza

I presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 si affiancano all'osservanza del Codice Etico, che costituisce principio generale e inderogabile del Modello 231.

Tali presidi sono strutturati su due livelli di controllo:

1. standard generali di trasparenza delle attività, che devono essere presenti in tutte le Attività Sensibili individuate dal Modello 231;
2. standard di controllo specifici, costituiti da disposizioni operative volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle singole Attività Sensibili e contenuti negli strumenti normativi aziendali di riferimento.

Gli strumenti normativi aziendali richiamano espressamente il Modello 231 tra le normative di riferimento e disciplinano le modalità operative attraverso cui sono attuati i presidi di controllo previsti.

5.3. Attività Sensibili e standard di controllo specifici

Il presente documento approvato dall'Organo amministrativo in occasione dell'adozione del Modello 231 e dei suoi successivi aggiornamenti, contiene disposizioni specifiche volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle Attività Sensibili individuate dalla Società e dei relativi presidi di controllo adottati ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001. Gli standard di controllo specifici in esso contenuti sono recepiti dalle funzioni aziendali competenti negli strumenti normativi interni relativi alle Attività Sensibili.

Le Attività Sensibili e i relativi standard di controllo sono comunicati alle funzioni aziendali interessate, ed in particolare alla funzione amministrativa e finanziaria per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza.

L'Organismo di Vigilanza promuove la conoscenza e la diffusione di tali presidi organizzativi all'interno della Società, anche mediante iniziative di informazione e formazione previste dal Modello 231.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

CAPITOLO 6 REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

6.1. Premessa

In ragione della complessità della struttura organizzativa della Società, l'aggiornamento del Modello 231 si articola nella predisposizione di un programma di recepimento delle innovazioni (di seguito, il "Programma di Recepimento").

6.2. Programma di Recepimento

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società è oggetto di periodica verifica e aggiornamento, al fine di garantirne la costante adeguatezza rispetto all'evoluzione della normativa e dell'organizzazione aziendale. A tal fine si rende necessario procedere alla predisposizione di un Programma di Recepimento, inteso come l'insieme delle proposte di modifica e/o integrazione del Modello 231, con l'indicazione delle eventuali azioni di miglioramento individuate.

Il Programma di Recepimento è predisposto in particolare nei seguenti casi:

- a) introduzione di novità legislative o regolamentari rilevanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- b) revisione periodica del Modello 231, anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- c) riscontro di significative violazioni del Modello 231 o esiti di verifiche sull'efficacia dello stesso, nonché in presenza di esperienze o casi rilevanti emersi nel settore di riferimento.

Il compito di approvare e disporre l'aggiornamento del Modello 231 è attribuito all'Organo amministrativo, che ne cura l'attuazione e ne valuta periodicamente l'adeguatezza.

Nello svolgimento di tali attività, l'Organo amministrativo può avvalersi del supporto delle funzioni aziendali competenti, tra cui in particolare le funzioni amministrative, organizzative e di controllo interno.

In coerenza con i principi previsti dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza svolge attività di monitoraggio sull'efficacia del Modello e può formulare all'Organo amministrativo proposte di aggiornamento o integrazione del sistema di controllo interno.

Le funzioni aziendali competenti, ove necessario, collaborano alla predisposizione delle proposte di aggiornamento del Modello e al monitoraggio dell'attuazione delle eventuali azioni correttive individuate a seguito delle attività di verifica.

6.3. Approvazione degli aggiornamenti del Modello 231

I risultati del Programma di Recepimento sono sottoposti all'Organo amministrativo della Società, che approva le eventuali modifiche e integrazioni del Modello 231 e dispone le azioni necessarie per la loro attuazione. A seguito dell'approvazione da parte dell'Organo amministrativo:

- le modifiche e/o integrazioni contenute nel Programma di Recepimento che non riguardano i Principi Generali del Modello 231, ovvero che sono relative esclusivamente al documento "Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231", diventano immediatamente efficaci;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- gli aggiornamenti del Modello 231 che incidono sui Principi Generali sono approvati con apposita deliberazione dell'Organo amministrativo, previa informativa al Collegio Sindacale, qualora nominato.

Il documento "Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231" è conservato agli atti della Società ed è portato a conoscenza delle funzioni aziendali competenti a seguito di ogni aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza monitora lo stato di avanzamento e i risultati del Programma di Recepimento, verificando l'effettiva attuazione delle azioni di aggiornamento e miglioramento del Modello 231 deliberate dall'Organo amministrativo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI
VIGILANZA**

Adottato dalla società

CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

INDICE DELLE REVISIONI

N. Revisione	Data	Descrizione modifica	Elaborato da	Approvato
0	26/01/2026	Prima Emissione	Confederazione & Servizi	Rapp. Legale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

INDICE

- i. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ii. REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- iii. NOMINA DELL'ODV, DURATA E REVOCA
- iv. REQUISITI DELL'ODV E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
 - a. Professionalità e Competenza
 - b. Onorabilità
 - c. Autonomia e Indipendenza
- v. OBBLIGO DI RISERVATEZZA
- vi. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO
 - d. Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza
- vii. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- viii. REPORTING DELL'ORGANISMO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
- ix. REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA
- x. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- xi. SISTEMA SANZIONATORIO
- xii. PIANO DELLE ATTIVITÀ
- xiii. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
- xiv. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

In data 26/01/2026, con atto dell'Amministratore Unico, è stato istituito presso la **CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE** (di seguito la "Società") l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società (di seguito anche "Modello Organizzativo" o "Modello"), al fine di prevenire la commissione dei reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n. 300/2000".

Tenuto conto delle dimensioni organizzative della Società e della limitata articolazione della struttura interna, l'Organismo di Vigilanza è costituito **in forma monocratica** ed è individuato nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, il Sig. Lucio Antonio Capizzello, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001, che consente negli enti di piccole dimensioni l'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza direttamente all'organo dirigente.

Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza della Società, definendone in particolare i poteri, i compiti e le responsabilità connesse allo svolgimento delle funzioni di vigilanza previste dal D.Lgs. 231/2001.

Il regolamento disciplina inoltre gli aspetti connessi al concreto svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza ed in particolare:

- a) le attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- b) le attività connesse all'aggiornamento del Modello 231;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio previste dal Modello.

2. REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della Società è configurato in modo tale da garantire il possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza funzionale, professionalità, continuità di azione e onorabilità previsti dal D.Lgs. 231/2001 e dalle principali linee guida applicative. In considerazione delle dimensioni organizzative della Società e della limitata articolazione della struttura interna, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono attribuite all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza della Società si caratterizza pertanto per i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza:** all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti autonomi poteri di iniziativa e di controllo, necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal Modello 231. L'autonomia funzionale dell'OdV è garantita dalla possibilità di accedere liberamente alle informazioni aziendali rilevanti e di svolgere attività di verifica e controllo sull'effettiva attuazione del Modello. Nel caso della **CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE**, le funzioni di Organismo di Vigilanza sono attribuite all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, in considerazione delle dimensioni organizzative della Società e della natura semplificata della struttura aziendale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- Professionalità: L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato delle competenze e degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza, di analisi e di controllo previste dal Modello 231. In tale contesto sono rilevanti le competenze in materia giuridica, organizzativa e di controllo interno utili alla prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- Continuità di azione: per garantire un'efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza assicura lo svolgimento periodico e sistematico delle attività di controllo e monitoraggio sull'effettiva applicazione del Modello, documentando le verifiche svolte e garantendo la tracciabilità delle attività di vigilanza.
- Onorabilità e assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge.

3. NOMINA, DURATA E REVOCA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con deliberazione dell'Organo amministrativo in carica, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In considerazione delle dimensioni organizzative della Società, della limitata articolazione della struttura interna e dell'assetto gestionale accentrato, l'Organismo di Vigilanza è costituito **in forma monocratica**. Le relative funzioni sono attribuite all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001, che consente, negli enti di piccole dimensioni, lo svolgimento diretto delle funzioni di vigilanza da parte dell'organo dirigente. Dell'attribuzione dell'incarico viene data formale evidenza mediante apposita nomina, che ne definisce i poteri, le funzioni e le responsabilità nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società.

Le attività di vigilanza e controllo svolte dall'Organismo di Vigilanza saranno formalizzate mediante appositi verbali, relazioni periodiche o altra idonea documentazione, conservata agli atti della Società, al fine di garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate e delle eventuali iniziative intraprese.

La durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza coincide con la permanenza in carica dell'Amministratore Unico che ricopre la funzione, salvo diversa determinazione dell'Organo amministrativo. In ogni caso, l'incarico può essere rinnovato e confermato in occasione della nomina o del rinnovo dell'organo amministrativo. La cessazione della funzione di Organismo di Vigilanza può avvenire per:

- cessazione dalla carica di Amministratore Unico;
- rinuncia motivata all'incarico;
- revoca per giusta causa da parte dell'Organo amministrativo;
- sopravvenuta impossibilità o impedimento permanente allo svolgimento delle funzioni.

In caso di cessazione della funzione, l'Organo amministrativo provvede all'individuazione della soluzione organizzativa più idonea a garantire la continuità delle attività di vigilanza previste dal Modello 231.

Costituisce giusta causa di revoca dall'incarico, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'interdizione, l'inabilitazione o qualsiasi situazione che renda il soggetto non idoneo allo svolgimento delle funzioni di vigilanza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- il grave inadempimento dei compiti attribuiti all'Organismo di Vigilanza;
- il mancato svolgimento dell'attività di vigilanza con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico;
- la condanna, anche non definitiva, per uno dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- l'accertamento giudiziale dell'omessa o insufficiente vigilanza ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

L'eventuale revoca dall'incarico, qualora derivante da dolo o colpa grave nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, può comportare l'obbligo di risarcimento del danno eventualmente subito dalla Società.

4. REQUISITI DELL'ODV E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

4.1 Professionalità e Competenza

L'OdV deve essere dotato di un livello di professionalità e di competenze tali da poter assolvere in modo adeguato ai propri compiti, in particolare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera la Società;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- possesso di oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Nel caso della Società, in considerazione del fatto che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono attribuite all'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, il requisito della conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali risulta intrinsecamente garantito dalla diretta responsabilità gestionale e dal ruolo ricoperto all'interno della struttura societaria. Resta in ogni caso ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di avvalersi, ove necessario, del supporto di consulenti o figure professionali dotate delle competenze tecniche e specialistiche utili allo svolgimento delle attività di vigilanza previste dal Modello 231.

4.2 Onorabilità

Tale requisito si considera soddisfatto qualora il soggetto non abbia riportato condanne, anche non definitive, per reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, né sia stato destinatario di provvedimenti che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio di uffici direttivi o funzioni di amministrazione presso imprese o enti.

Il possesso dei requisiti di onorabilità è volto ad assicurare che l'Organismo di Vigilanza operi con adeguata credibilità, autorevolezza e correttezza nei confronti della Società, dei dipendenti e dei soggetti terzi che intrattengono rapporti con la stessa.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

4.3 Autonomia e Indipendenza

In considerazione della scelta organizzativa adottata dalla Società ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/2001, che consente negli enti di piccole dimensioni l'attribuzione delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza direttamente all'organo dirigente, la funzione di Organismo di Vigilanza è svolta dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società.

I requisiti e le cause di ineleggibilità di seguito indicati trovano applicazione in quanto compatibili con tale assetto organizzativo e con la natura monocratica dell'Organismo di Vigilanza.

Costituiscono inoltre motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del soggetto che ricopre la funzione di Organismo di Vigilanza:

- i. conflitti di interesse, anche potenziali, con la "Società" o con società da essa controllate, che ne compromettano l'indipendenza;
- ii. la titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla "Società" o su società da essa controllate;
- iii. la sottoposizione a procedure concorsuali (intendendosi a tal fine lo svolgimento delle funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, fino ai tre esercizi precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate) e il ricorrere delle altre circostanze indicate all'articolo 2382 del Codice Civile;
- iv. (fatta salva diversa determinazione dell'Amministratore Unico) il rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale Organismo di Vigilanza;
- v. il provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- vi. la condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento", a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- vii. relazioni di parentela, coniugio, convivenza o affinità entro il IV grado con soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della "Società" o di società controllate.

Costituiscono motivo di sostituzione dell'Organismo di Vigilanza:

- l'attribuzione di compiti, ruoli o responsabilità all'interno della struttura organizzativa aziendale non compatibili con i requisiti di autonomia, indipendenza o continuità di azione richiesti all'Organismo di Vigilanza;
- la cessazione o rinuncia all'incarico;
- la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità sopra indicate.

Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità o decadenza sopra indicate, il soggetto che ricopre la funzione di Organismo di Vigilanza provvede alle determinazioni del caso e alla eventuale individuazione di una diversa soluzione organizzativa idonea a garantire la continuità delle funzioni di vigilanza previste dal Modello 231.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Fermo restando quanto sopra, la revoca dell'incarico di Organismo di Vigilanza può essere disposta nei seguenti casi:

- omessa o insufficiente vigilanza accertata anche in via incidentale in una sentenza emessa ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- grave inadempimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza.

5. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ogni informazione, segnalazione e rapporto previsti nel Modello 231 è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico. Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell'archivio sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

Il soggetto che ricopre la funzione di Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali lo stesso eventualmente si avvale nello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni o attività. Tale obbligo non opera nei confronti dell'Organo amministrativo della Società, nei limiti delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e di aggiornamento del Modello 231. In particolare deve essere garantito il massimo riserbo sulle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello 231.

L'OdV si deve astenere in ogni caso dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'OdV.

Ogni informazione trattata e/o in possesso dell'OdV è soggetta alla disciplina, nei limiti in cui risulti applicabile, del Testo Unico in materia di protezione dei dati di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") e del regolamento 2016/679 ("GDPR - General Data Protection Regulation"). L'inosservanza di detti obblighi implica la decadenza automatica della carica di componente dell'OdV.

6. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le proprie attività di indagine, analisi e controllo svolte direttamente, per il mezzo delle competenti funzioni aziendali interne o di professionisti/società terze. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza, o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza può organizzare incontri, anche in via periodica, con i responsabili delle funzioni aziendali della Società, per essere informato su questioni, eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo stesso e scambiare dati e valutazioni ad essi inerenti.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- eseguire ed aggiornare periodicamente la ricognizione della mappatura delle attività aziendali che comportano un rischio ai sensi del Decreto;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- promuovere l’iniziativa delle strutture aziendali responsabili nell’ambito delle aree a rischio, al fine della elaborazione di protocolli operativi e di controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività “sensibili”; a tal riguardo, è facoltà dell’OdV proporre aggiornamenti ai sistemi esistenti, sia alle funzioni competenti che all’Organo amministrativo in carica;
 - verificare costantemente l’efficacia e l’adeguatezza del Modello, proponendone aggiornamenti in considerazione dell’evoluzione e dei mutamenti della struttura organizzativa, dell’operatività aziendale nonché della normativa vigente;
 - promuovere eventuali iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ed in particolare:
 - monitorare ed assicurare il rispetto di tutte le procedure del Modello;
 - assicurare la trasmissione a tutti i dipendenti, di una dichiarazione da sottoscrivere in merito alla presa visione e conoscenza del Modello e delle relative procedure ed assicurarne la conservazione da parte della Direzione;
 - assicurare la trasmissione almeno ad inizio rapporto a tutto il management, nonché consulenti e fornitori qualificati di una dichiarazione da sottoscrivere in merito al rispetto del Modello;
 - raccogliere, elaborare e conservare la documentazione e le informazioni rilevanti, in ordine al rispetto del Modello;
 - predisporre la documentazione interna necessaria al funzionamento del Modello, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
 - definire ed usufruire di un efficace flusso informativo che consenta di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire adeguate modalità di comunicazione, al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un efficace sistema di raccolta e gestione delle informazioni rilevanti ai fini della vigilanza, assicurando la documentazione e la tracciabilità delle attività svolte, nonché delle eventuali criticità riscontrate e delle azioni conseguentemente intraprese.
- promuovere il processo connesso all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l’attuazione;
 - effettuare verifiche periodiche presso le strutture aziendali ritenute a rischio di reato, allo scopo di controllare che l’attività sia svolta in conformità alle prescrizioni del Modello, coordinando, a tal fine, l’operato delle competenti strutture aziendali;
 - svolgere periodicamente attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione ai vari settori di intervento in un apposito “piano di ispezioni/verifiche”;
 - verificare i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- promuovere un adeguato processo formativo del personale adottando idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, verificandone l'effettiva attuazione;
- predisporre la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini dell'attuazione del Modello.

L'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società, tali da consentire l'efficace assolvimento dei compiti sopra descritti. In particolare, l'Organismo ha la facoltà di:

- accedere ai dati, agli archivi, ai beni aziendali, nonché a tutte le informazioni concernenti le attività sensibili, ogni volta che ciò sia necessario per lo svolgimento del proprio lavoro e delle ispezioni;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti a tutto il personale dipendente e, qualora necessario, a collaboratori, consulenti, ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; l'obbligo di questi ultimi di ottemperare alla richiesta dell'OdV deve essere previsto nel Modello ed inserito nei singoli contratti;
- avvalersi di consulenti esterni nel rispetto delle procedure di affidamento di incarichi di consulenza e del budget di riferimento stanziato per l'anno in corso;
- disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni loro richieste al fine di individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai fini del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni assicurando un coordinamento efficace con i soggetti e le funzioni aziendali coinvolte nei processi rilevanti ai fini del Modello 231, favorendo la collaborazione e lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle attività di vigilanza.

6.1 Risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire l'effettiva operatività delle attività di vigilanza previste dal Modello 231, l'Organismo di Vigilanza dispone delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni. Nell'ambito delle procedure di pianificazione economica e di formazione del budget aziendale, è prevista una dotazione di risorse economiche idonea a consentire all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento dei propri compiti. Tali risorse possono essere utilizzate per far fronte alle esigenze connesse alle attività di vigilanza, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione di consulenze specialistiche, l'eventuale ricorso a risorse esterne o interne di supporto, le spese di trasferta, le spese per pubblicazioni e documentazione tecnica, nonché le spese per attività di formazione e aggiornamento professionale. Qualora si rendesse necessario lo svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle previste nel piano delle attività dell'Organismo di Vigilanza, potrà essere effettuato un adeguamento delle risorse economiche destinate allo svolgimento delle attività di vigilanza. Le eventuali spese sostenute nell'ambito delle attività di vigilanza sono adeguatamente documentate e conservate agli atti della Società, al fine di garantire la tracciabilità delle attività svolte e delle risorse utilizzate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

7. CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

7.1 Svolgimento delle attività di vigilanza: programmazione e tracciabilità delle attività

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie attività di vigilanza con continuità, secondo quanto previsto dal Modello 231 e dal presente regolamento. In considerazione della natura monocratica dell'Organismo di Vigilanza, le attività di verifica, controllo e monitoraggio sono documentate mediante la redazione di appositi verbali, report o note interne, conservati nell'archivio dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza redige inoltre, con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'attività svolta, contenente l'indicazione delle verifiche effettuate, delle eventuali criticità riscontrate e delle proposte di aggiornamento o miglioramento del Modello 231.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza può richiedere informazioni alle funzioni aziendali competenti e può organizzare incontri con i responsabili delle attività aziendali ritenute rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello.

Qualora necessario, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi del contributo informativo e consultivo di soggetti interni alla Società o di professionisti esterni, nel rispetto delle procedure aziendali e delle risorse disponibili.

La documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza è conservata in apposito archivio e costituisce evidenza delle attività di vigilanza effettuate ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Formalizzazione delle verifiche e dei report

In considerazione della natura monocratica dell'Organismo di Vigilanza, le attività di vigilanza, controllo e verifica svolte nell'ambito dell'attuazione del Modello 231 sono documentate mediante appositi verbali, report o note operative predisposte dall'Organismo di Vigilanza stesso. La documentazione relativa alle attività svolte è conservata in apposito archivio, anche informatico, gestito dall'Organismo di Vigilanza e finalizzato a garantire la tracciabilità delle verifiche effettuate e delle valutazioni svolte.

Al fine di agevolare l'attività di controllo e di vigilanza, devono essere attivati e costantemente aggiornati adeguati flussi informativi. La tipologia, la periodicità e le materie oggetto dei flussi informativi sono individuate sulla base dell'analisi dei rischi contenuta nel Modello 231. Le funzioni aziendali interessate sono tenute a trasmettere all'Organismo di Vigilanza le informazioni e la documentazione rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello e della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza redige periodicamente una relazione sulle attività svolte, contenente l'indicazione delle verifiche effettuate, delle eventuali criticità riscontrate e delle proposte di aggiornamento o miglioramento del Modello. La relazione è conservata nell'archivio e costituisce evidenza documentale delle attività di vigilanza svolte ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Qualora nel corso delle attività di vigilanza emergano circostanze rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello 231 o della prevenzione dei reati, l'Organismo di Vigilanza provvede a darne tempestiva evidenza documentale e ad adottare le iniziative ritenute opportune nell'ambito delle proprie funzioni.

Le relazioni e la documentazione predisposte nell'esercizio delle proprie funzioni sono redatte in forma scritta e conservate in apposito archivio, anche informatico, costituendo evidenza delle attività svolte. La documentazione relativa alle verifiche effettuate, nonché le carte di lavoro utilizzate nell'ambito delle attività di controllo, sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni. L'accesso alla documentazione custodita dall'Organismo di Vigilanza da parte di soggetti terzi è consentito esclusivamente previa autorizzazione dello stesso e secondo modalità idonee a garantire la riservatezza delle informazioni trattate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

8. REPORTING

L'Organismo di Vigilanza documenta le attività svolte nell'ambito delle funzioni di vigilanza previste dal Modello 231, mediante la predisposizione di una relazione contenente l'indicazione delle verifiche effettuate, delle eventuali criticità riscontrate e delle proposte di aggiornamento o miglioramento del Modello. Unitamente alla relazione periodica può essere predisposto un rendiconto delle spese sostenute nell'ambito delle attività di vigilanza. Qualora nel corso delle attività di controllo emergano circostanze di particolare rilevanza, quali gravi violazioni del Modello o significative carenze del sistema di controllo interno, l'Organismo di Vigilanza provvede a darne tempestiva evidenza documentale e ad adottare le iniziative ritenute opportune nell'ambito delle proprie funzioni. La relazione periodica e la documentazione relativa alle attività di vigilanza costituiscono evidenza delle verifiche svolte ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e sono conservate nell'archivio dell'Organismo di Vigilanza.

Il reporting dell'OdV deve avere ad oggetto in generale:

- il piano delle attività che intende svolgere;
- l'attività svolta dall'OdV stesso con stato avanzamento del piano attività ed eventuali modifiche motivate;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;

L'OdV potrà inoltre comunicare per iscritto, valutando le singole circostanze:

- eventuali violazioni e/o segnalazioni di fatti od atti anomali;
- eventuali procedure disciplinari e sanzioni eventualmente applicate dalla Società;
- eventuali mutamenti nell'attività o nell'organizzazione aziendale;
- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice Etico;
- eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche del Modello;
- i risultati delle attività auditing e controllo svolte;
- sintesi delle operazioni e/o problematiche rilevanti ricevute dall'Organo amministrativo in carica;
- la valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

Qualora nel corso delle attività di vigilanza emergano gravi violazioni del Modello o rilevanti carenze del sistema di controllo interno, l'Organismo di Vigilanza provvede a darne tempestiva evidenza documentale e ad adottare le iniziative ritenute opportune nell'ambito delle proprie funzioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

9. COORDINAMENTO

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza si coordina con le funzioni aziendali presenti nella Società per i diversi profili operativi connessi all'attuazione del Modello 231.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto delle strutture aziendali competenti:

- per gli adempimenti societari che possano assumere rilevanza ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- per la diffusione delle informazioni relative al Modello e al Codice Etico;
- per le attività di formazione del personale sui principi e sulle procedure previste dal Modello;
- per la gestione dei procedimenti disciplinari eventualmente avviati in caso di violazione del Modello;
- per l'aggiornamento delle procedure interne e della contrattualistica aziendale in relazione all'evoluzione della normativa applicabile.

Le funzioni aziendali interessate collaborano con l'Organismo di Vigilanza fornendo le informazioni e la documentazione necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e di verifica previste dal Modello.

Le informazioni che devono essere obbligatoriamente tenute a disposizione dell'OdV riguardano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle autorizzazioni/concessioni amministrative ottenute;
- i prospetti riepilogativi e copia dei verbali o degli atti inerenti alle operazioni societarie eseguite dalla Società;
- le schede, i verbali ed, in genere, i documenti comprovanti le modalità di definizione e redazione del bilancio (anche consolidato);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per uno qualsiasi dei Reati;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per uno qualsiasi dei Reati;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe/Procure della Società.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza valuta l'adequatezza di tali attività e, ove necessario, provvede ad aggiornarne l'elenco in relazione all'evoluzione dell'organizzazione aziendale o della normativa applicabile.

Il reporting si realizza mediante formalizzazione scritta delle attività svolte e conservazione agli atti sociali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

10. RESPONSABILITA' DELL' ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è responsabile nei confronti della "Società" dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

L'Organismo di Vigilanza verifica il rispetto delle procedure d'informazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare. L'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere dell'Organismo di Vigilanza.

12. PIANO DELLE ATTIVITÀ

L'Organismo di Vigilanza elabora un programma operativo, nel quale sono individuate e specificate le aree di intervento, nonché le attività di verifica da svolgersi.

13. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello 231 in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. Al riguardo:

- ciascuno dei Responsabili cui riportino organizzativamente le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società, comunica all'Organismo di Vigilanza una informativa almeno semestrale sull'avvenuta adozione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo delle predette società;
- il soggetto o consulente incaricato della gestione amministrativa e contabile fornisce all'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale o su richiesta, le informazioni rilevanti al fine dell'esame dei controlli inerenti alla gestione delle risorse finanziarie;
- qualora la Società dovesse detenere partecipazioni di controllo o di collegamento in altre società che adottino un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, le stesse assicurano adeguati flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza della Società, al fine di consentire un efficace monitoraggio dei presidi di prevenzione dei reati adottati nell'ambito delle attività svolte. Tali flussi informativi, ove applicabili, sono finalizzati a garantire lo scambio di informazioni rilevanti in merito all'attuazione dei rispettivi Modelli 231, all'eventuale emersione di criticità e alle iniziative adottate per il loro superamento, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale delle singole società.
- l'RSPP riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito ai dati e agli indicatori raccolti in tema di salute, sicurezza sul lavoro ed ambiente ai sensi dei vigenti strumenti normativi;
- il soggetto incaricato della gestione del personale riferisce periodicamente all'Organismo di Vigilanza in merito alle azioni disciplinari intraprese ad esito di attività istruttorie svolte a seguito della ricezione di segnalazioni anche anonime (whistleblowing) o scaturenti da attività di audit,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

nonché di ogni ulteriore sanzione disciplinare comminata in relazione a comportamenti illeciti rilevanti ai fini del Modello 231;

- ciascun manager o dipendente deve segnalare comportamenti non in linea con i principi e i contenuti del Modello 231, contattando l'Organismo di Vigilanza; i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti di "Società", effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della "Società" o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono istituiti "canali informativi dedicati" per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni. In particolare, ogni flusso informativo potrà essere inviato alla casella di posta elettronica: info@capitalservicesrl.com

Resta ferma la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di istituire in ogni momento, anche in via periodica, canali informativi dedicati alla trattazione di tematiche di rilievo con i responsabili delle competenti funzioni ed unità aziendali.

14. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate a mezzo di delibere adottate dall'Organismo di Vigilanza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

PARTE SPECIALE

Adottato dalla società
CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

INDICE DELLE REVISIONI

N. Revisione	Data	Descrizione modifica	Elaborato da	Approvato
0	26/01/2026	Prima Emissione	Confederazione & Servizi	Rapp. Legale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

INDICE GENERALE

Indice delle revisioni

Parte Speciale A - Metodologie di mappatura e di valutazione delle aree di rischio

Parte Speciale B - Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione

Parte Speciale C - Delitti informatici ed illecito trattamento dei dati

Parte Speciale D - Delitti di criminalità organizzata

Parte Speciale E - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Parte Speciale F - Delitti contro l'industria e il commercio

Parte Speciale G - Reati Societari

Parte Speciale H - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Parte Speciale I - Delitti contro la personalità individuale

Parte Speciale J - Reati di abuso di mercato

Parte Speciale K - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Parte Speciale L - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (ed altri strumenti di pagamento di versi dai contanti), beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Parte Speciale M - Reati Transnazionali

Parte Speciale N - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Parte Speciale O - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Parte Speciale P - Reati ambientali

Parte Speciale Q - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Parte Speciale R - Reati tributari

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE A

METODOLOGIE DI MAPPATURA E DI VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI
3. LA METODOLOGIA DI LAVORO
 - 3.1 La realizzazione del progetto
 - 3.2 Documentazione analizzata
 - 3.3 Introduzione al risk assessment e risk management
4. SVILUPPO DELLA MAPPATURA O IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO
 - 4.1 Finalità della mappatura
 - 4.2 Identificazione delle aree a rischio
 - 4.3 Analisi preliminare delle funzioni a rischio
 - 4.4 Mappatura dei processi sensibili
5. MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI
 - 5.1 Approccio metodologico
 - 5.2 Il modello
6. GLOSSARIO

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

1. PREMESSA

La presente Parte Speciale A del modello organizzativo ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 descrive i criteri di mappatura e di valutazione dei rischi di Reato ex D.Lgs. 231/2001.

Questa Parte Speciale, così come la Parte Generale e i relativi allegati al del Modello 231 della Società, sono messi a disposizione per la consultazione nella rete aziendale.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E METODOLOGICI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di seguito anche solo “Decreto”), all’art. 6, comma 2, dispone che i modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei reati devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (“processi sensibili”);
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Le suddette previsioni di legge, sostanzialmente, rimandano alla elaborazione di un sistema di gestione dei rischi finalizzato alla individuazione delle aree di rischio (risk mapping) ed alla mitigazione degli stessi rischi (risk assessment e risk management).

Per la redazione della presente “Parte Speciale A”, si è fatto, inoltre, riferimento alle “Linee guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” elaborate da Confindustria e “validate” dal Ministero della Giustizia (da qui in poi “Linee Guida Confindustria”).

3. LA METODOLOGIA DI LAVORO

3.1 La realizzazione del progetto

Per l’analisi e valutazione dei rischi in relazione alla commissione dei reati contemplati dal D.Lgs. 231 (di seguito “Reati Presupposto”) è stata effettuata un’attenta valutazione delle attività e peculiarità della Società.

3.2 Documentazione esaminata

Sotto il profilo documentale sono stati esaminati i principali documenti societari costitutivi e gestionali/organizzativi, nonché procure e deleghe.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

4. MAPPATURA O IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

4.1 Finalità della mappatura

La mappatura delle funzioni e dei processi aziendali a rischio di commissione dei reati presupposto, con le relative valutazioni sul grado di rischio, costituisce l'elemento informativo di base per l'impostazione e l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché per ispirare le azioni di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Per tali motivazioni, le valutazioni sul rischio di commissione dei reati presupposto devono essere periodicamente aggiornate, al fine di adeguare i controlli preventivi alle dinamiche del contesto aziendale.

L'attività di mappatura rappresenta, quindi, il riferimento preliminare per la valutazione e l'analisi dei rischi reato all'interno della Società.

Al termine della mappatura e dell'analisi, i risultati sono riportati all'interno di specifiche tavole sinottiche che consentono di identificare i rischi rilevanti a livello di rischio lordo (cioè senza valutare l'effetto dei presidi in essere) e a livello di rischio netto (cioè con la disponibilità e l'applicazione dei presidi in essere). Viene poi affidata a una seconda fase l'individuazione d'idonee misure preventive atte a mitigare il livello di rischio entro un livello di nessuna o bassa gravità ed in quanto tale "accettabile".

4.2 Identificazione delle aree a rischio

Le Linee Guida Confindustria intendono, per inventariazione degli ambiti di attività, l'analisi del contesto aziendale al fine di evidenziare dove (in quale area / settore di attività / funzione) e secondo quali modalità (processi), si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal Decreto.

Per ogni area identificata a seguito di tale analisi si procede poi alla identificazione delle cause del rischio di commissione dei reati individuati.

Sono possibili diversi approcci per lo svolgimento di tale processo: per attività, per funzioni, per processi. Esso comporta, in particolare, il compimento di una revisione periodica esaustiva della realtà aziendale con l'obiettivo di individuare le aree che risultano, in via astratta, interessate dalle potenziali casistiche di reato.

Le valutazioni dei livelli di rischio reato 231 della Società, riportate nelle Parti Speciali, sono state condotte esaminando le attività di competenza degli organi sociali e quelle demandate ai diversi comparti aziendali nell'ambito dei quali è astrattamente possibile la commissione dei Reati previsti dal Decreto ritenendo che, tale metodologia di identificazione e valutazione garantisce il rispetto dei requisiti richiesti dal D.Lgs. 231/2001 in merito alla mappatura e valutazione dei rischi e, quindi, in linea con una costruzione del Modello 231 che presenti la caratteristica di "esimenza" per la Società.

4.3 Analisi preliminare delle funzioni a rischio

In via preliminare, le valutazioni dei "rischi reato 231" sono state condotte nell'ottica di individuare quali, tra i diversi reati presupposto, presentino, per loro natura, un rischio significativo di commissione nelle funzioni aziendali operanti nella Società e, pertanto, siano da sottoporre successivamente a ulteriore e specifico approfondimento di analisi ex D.Lgs. 231. Il rischio così evidenziato è definito "rischio lordo".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

4.4 Mappatura dei processi sensibili

Eseguita l'analisi preliminare, per i reati presupposto che presentano un rischio "significativo" (e cioè un livello di rischio superiore a "basso"), sono state effettuate le valutazioni di rischio più approfondite, focalizzando l'attenzione sui cosiddetti processi sensibili, ovvero i processi nell'ambito dei quali sia più verosimile la commissione dei reati presupposto, focalizzando l'attenzione sui cosiddetti "processi strumentali" e cioè i processi nel cui ambito ed in linea di principio potrebbero crearsi "strumenti" ovvero configurarsi "condizioni o mezzi" per la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Le valutazioni più approfondite e l'individuazione (eventuale) d'ipotesi d'intervento per la riduzione dei rischi sono riportate di seguito, oltre che nelle Parti Speciali collegate ai singoli reati del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 della Società.

5. MAPPATURA DEI PROCESSI SENSIBILI

5.1 Approccio metodologico

La valutazione del rischio lordo è stata condotta sulla base dello studio del contesto aziendale e dell'esame della documentazione esaminata e in precedenza descritta.

Le valutazioni di rischio sono espresse in termini sia quantitativi che qualitativi, ritenendo questa metodologia di valutazione idonea a rappresentare il livello di rischio per processo/reato in base alle informazioni a disposizione.

5.2 Il modello

Il modello di analisi dei rischi (da qui ed in avanti "Il Modello"), è basato sulla distribuzione del rischio in classi omogenee, previa definizione del rischio data dalla seguente espressione:

$$R = M \times P \quad \rightarrow \quad R = \sqrt{M} \times P \quad \rightarrow \quad R = (M^2)^{1/5} \times P$$

Dati: R = Rischio; M = Magnitudo; P = Probabilità. Con definizione della seguente matrice:

CLASSE DI RISCHIO	R	RISCHIO	$=(M^{0,5}) \times P$	
1	FINO A	8	LIEVE (ACCETABILE)	La fattispecie di reato non è significativa e non è richiesta alcuna azione di mitigazione obbligatoria, se la probabilità è inferiore a 50%.
1B	FINO A	8	LIEVE (NON ACCETABILE)	La fattispecie di reato non è significativa e non è richiesta alcuna azione di mitigazione obbligatoria, se la probabilità è inferiore a 50%.
2A – 2B	FINO A	10	MODESTA	La fattispecie di reato potrebbe diventare significativa al variare delle condizioni al contorno, ma al momento non sono presenti criticità. E' consigliata azione di mitigazione per evitare di perdere il controllo.
3A – 3B	FINO A	15	GRAVE	La fattispecie di reato è presente e sussistono

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

				le condizioni per essere commesso. E' richiesta azione di mitigazione/controllo obbligatoria.
4A – 4B	FINO A	25.3	GRAVISSIMA	La fattispecie di reato è potenzialmente presente in forma diffusa. Sono richieste azioni immediate di mitigazione e controllo.

La magnitudo (M) è stata definita come il numero massimo di quote previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001 riferito alla singola fattispecie di reato.

M	MAGNITUDO	NUMERO DI QUOTE MASSIMO DELLA SANZIONE PREVISTA
M	100	
M	...	
M	1000	

La probabilità (P) che il reato venga commesso, in accordo con le principali dottrine di sociologia della devianza, è stata definita come il prodotto tra l'opportunità di commettere quel determinato reato ed il vantaggio conseguente alla commissione, cui viene sommata una costante legata al fattore ambientale/territoriale.

Il vantaggio, così come il fattore ambientale, è di default stabilito come medio, salvo migliori puntuali valutazioni.

Ancora, l'opportunità è stata definita come il prodotto delle seguenti variabili;

- Volume delle operazioni e delle transazioni a rischio (O1);
- Numero delle persone coinvolte nelle transazioni a rischio (O2);
- Complessità nella commissione del reato (O3). Da qui sono state ricavate le seguenti espressioni:

$$P = \sqrt{O} \times V + A \rightarrow P = (O \times V)^{0,5} + A$$

P	PROBABILITA'	= (O*V)^0,5 + A	
P	0,1	Improbabile	La condotta dolosa è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi indipendenti e poco probabili. La condotta dolosa non si è mai realizzata durante l'attività aziendale. Dalle informazioni acquisite risulta che anche in realtà aziendali analoghe la condotta dolosa non si sia mai realizzata.
P	0,4	Possibile	La condotta dolosa è poco probabile ma possibile. Il reato è legato al contemporaneo verificarsi di più condotte dolose non necessariamente indipendenti e di probabilità non trascurabile. La condotta si è realizzata raramente durante l'attività. La condotta non si è mai realizzata durante l'attività aziendale ma dalle informazioni acquisite risulta che questa si sia manifestata

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

			a volte in realtà aziendali analoghe.
P	0,6	Probabile	La condotta dolosa è probabile. Tipicamente legata a comportamenti anomali degli attori e/o al non rispetto delle procedure di lavoro. La condotta dolosa si è presentata con una certa frequenza durante l'attività aziendale. Dalle informazioni acquisite risulta che questa condotta si sia manifestata con regolarità in realtà aziendali analoghe.

Con

$$O = \frac{O_1 + O_2 + O_3}{3} \rightarrow O = [(O_1 \times O_2 \times O_3)^{\frac{1}{3}}] \cdot 10$$

O	OPPORTUNITA'	$=((O1*O2*O3)^{(1/3)})/10$
O	0,1	RARISSIMA
O	0,2	MOLTO RARA
O	0,3	RARA
O	0,4	MEDIA
O	0,5	FREQUENTE
O	0,6	MOLTO FREQUENTE
O	0,7	FREQUENTISSIMA

E con

O1	VOLUME DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI A RISCHIO	
O1	1	0-10 ANNO
O1	2	10-50 ANNO
O1	3	50-100 ANNO
O1	4	100-150 ANNO
O1	5	150-250 ANNO
O1	6	250-350 ANNO
O1	7	>350 ANNO (O CONTINUATIVO)
O2	NUMERO DELLE PERSONE COINVOLTE NELLE OPERAZIONI E NELLE TRANSAZIONI A RISCHIO	
O2	1	1
O2	2	3
O2	3	5
O2	4	10
O2	5	50
O2	6	100
O2	7	500
O3	COMPLESSITA' COMMISSIONE DEL REATO	

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

O3	1	ALTA
O3	4	MEDIA
O3	7	BASSA

E con

V	VANTAGGIO (RITORNO ECONOMICO ATTESO)		
V	0,1	BASSISSIMO	
V	0,2	MOLTO BASSO	
V	0,3	BASSO	
V	0,4	MEDIO	SEMPRE MEDIO A MENO DI DETERMINAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE SULLA SINGOLA FATISPECIE DI REATO
V	0,5	ALTO	
V	0,6	MOLTO ALTO	
V	0,7	ALTISSIMO	

E con

A	AMBIENTE (RISCHIO LEGATO AL TERRITORIO)		
A	0	NON INFLUENTE	
A	0,05	MEDIAMENTE INFLUENTE	
A	0,1	INFLUENTE	SEMPRE INFLUENTE A MENO DI DETERMINAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE SULLA SINGOLA FATISPECIE DI REATO

I risultati sono riassunti all'interno della tabella di Mappatura dei rischi del Modello, che ne fa parte integrante e sostanziale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

6. GLOSSARIO

Azienda: La Società nei suoi aspetti operativi, organizzativi e decisionali.

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia.

Mappatura: rilevazione dei processi e dei ruoli aziendali che in via teorica potrebbero essere attività e attori della commissione dei reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001.

Modello: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, adottato dalla Società CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE nella sua interezza.

Management: Dirigenti e responsabili di funzione.

Organismo di Vigilanza o "OdV": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari e al relativo aggiornamento.

Operazione Sensibile: operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, societaria o di altra natura.

Processi aziendali sensibili: processi aziendali o attività della Società dove, per le loro caratteristiche, possono in via teorica realizzarsi i reati presupposto.

Protocolli: si tratta di procedure e misure atte a prevenire la commissione dei reati presupposto.

Reati presupposto: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e da cui può derivare l'applicazione a carico dell'ente di sanzioni amministrative.

Risk Assessment o rilevazione dei rischi: Fase successiva alla mappatura. Consiste nell'esame delle specifiche situazioni di rischio (possibili modalità e gravità della commissione dei reati) e valutazione della concreta idoneità delle procedure aziendali esistenti a prevenire la commissione dei reati.

Risk Management o gestione del rischio: Dato la possibilità che un evento occorra, l'intervento per la riduzione della probabilità di accadimento, la riduzione delle perdite conseguenti o la mitigazione degli effetti, il trasferimento della perdita a terzi (rivalsa nei confronti dei responsabili dei reati, fidejussioni a garanzia, assicurazioni, ecc.).

Società: Ente titolare del presente Modello.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE B

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D. LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO – PRINCIPI DI COMPORTAMENTO – PROTOCOLLI E PROCEDURE DI CONTROLLO.

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua, inoltre, le cosiddette attività “sensibili” (quelle dove è astrattamente e teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell’ambito dell’attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l’organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell’ambito delle sopracitate attività “sensibili”.

Una puntuale definizione del concetto di Pubblica Amministrazione è essenziale per individuare quali siano i soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 ed oggetto della presente analisi, ovvero quale sia la qualifica di quei soggetti che, con riferimento all’ambito relativo alla presente parte speciale, è necessaria per integrare le fattispecie criminosi nello stesso previste.

Esistono tre macro-categorie legate alla Pubblica Amministrazione: gli Enti/Istituzioni, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di un Pubblico Servizio.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, *“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”*

Le fattispecie di reato oggetto del presente capitolo si perfezionano in tutti i casi in cui l’amministrazione pubblica sia rappresentata da Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio.

Sono considerati Pubblici Ufficiali, ai sensi dell’art. 357, primo comma, codice penale e, quindi, “agli effetti della legge penale” coloro i quali esercitano “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Sono considerati Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell’art. 358, primo comma, codice penale, e, quindi, “agli effetti della legge penale” coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Per pubblico servizio si intende l'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale". Il "servizio", affinché possa definirsi "pubblico", deve essere disciplinato – così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non costituisce mai "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati astrattamente e potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, non rileva il corretto utilizzo delle erogazioni (come invece previsto dall'art. 316-bis), poiché il reato si concretizza nel momento stesso dell'ottenimento dei finanziamenti in modo indebito. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art. 640-bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2, N.1 C.P.)

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640- BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO (ART. 319 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche se il fatto è commesso dall'incaricato di un pubblico servizio.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

PENE PER IL CORRUTTORE (ART. 321 C.P.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (319-QUARTER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

In altri termini, il reato si configura mediante la coartazione della volontà del privato, indotto a sottostare alle richieste del pubblico ufficiale. La novità introdotta da questo articolo consiste

CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altra utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività individuate come sensibili, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, sono di seguito riepilogate e indicate nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società:

- a) Rapporti con Pubblici ufficiali e/o Funzionari pubblici (di seguito per brevità Funzionari pubblici) delle autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro, INPS, INAIL, Enti Locali), anche in sede di verifiche ispettive presso i siti aziendali in materia di: tutela della salute e sicurezza sul lavoro; (b) costituzione, prosecuzione, modifica e cessazione dei rapporti di lavoro; (c) assunzioni agevolate e contratti di inserimento al lavoro; (d) assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili, stipula di Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine di assolvere l'obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata e presentazione del prospetto informativo riportante la situazione occupazionale dell'azienda; (e) rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento, (f) autorizzazioni amministrative; (g) produzione di rifiuti;
- b) Rapporti con i Funzionari pubblici della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e di altri Enti (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) competenti in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa e societaria, anche in occasione di verifiche ispettive presso i siti aziendali, in materia di adempimenti fiscali, tributari, contributivi, assicurativi, societari;
- c) Rapporti con i Funzionari pubblici degli Enti concedenti finanziamenti e contributi pubblici (Regione, Comunità Europea), anche in sede di verifiche ispettive presso i siti aziendali, aventi ad oggetto la richiesta, l'utilizzo, la rendicontazione dei finanziamenti erogati;
- d) Rapporti con i Funzionari pubblici degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- e) Rapporti con i Funzionari pubblici diversi da quelli in precedenza elencati aventi ad oggetto qualsiasi attività di interesse pubblico posta in essere dalla Società;
- f) Rapporti con i Funzionari pubblici di Enti Pubblici con i quali la Società si trovi in una situazione di precontenzioso o di possibile contenzioso;
- g) Rapporti con Giudici, e Funzionari pubblici (ad es. consulenti tecnici e loro ausiliari), nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei difensori e dei consulenti tecnici e di parte;
- h) Selezione e assunzione del personale dipendente;
- i) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- j) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT;

- k) Gestione del finanziamento conseguito in termini di utilizzo dello stesso (rispetto delle modalità previste per la realizzazione del progetto e la veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione);
- l) Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti;
- m) Richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili: (a) denuncia di inizio attività/fine lavori - Permesso di costruire (es. per ristrutturazioni che comportino cambio di volumetria); (b) adempimenti in materia di sicurezza, salute, igiene sul lavoro e in ambito ambientale (es. Certificato di prevenzione incendi, denuncia impianti elettrici, scarichi idrici, ecc.); (c) richieste di provvedimenti amministrativi (Agibilità dei locali, cambio/manutenzione insegne); (d) attività di collaudo degli impianti e degli immobili (es. VV.FF. per rilascio CPI, ASL per certificazione impianti di messa a terra, ecc.); (e) richieste di variazioni in corso d'opera o di destinazione d'uso;
- n) Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo nella gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari del Modello di influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria o illecita.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire o corrispondere ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, anche su induzione di questi ultimi e direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per la Società;
- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigenti;
- favorire, nei processi di assunzione o di acquisto dipendenti e collaboratori dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- concedere promesse di assunzione a favore di chiunque e, specificatamente, a favore di, rappresentanti della Pubblica Amministrazione, loro parenti e affini o soggetti da questi segnalati;
- distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

impropria di benefici. Eventuali richieste esplicite o implicite di benefici da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, salvo omaggi d'uso commerciale e di modesto valore, debbono essere respinte ed immediatamente riferite al proprio superiore gerarchico;

- presentare ad organismi pubblici nazionali o stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici, ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- rappresentare, agli Enti finanziatori, informazioni non veritiere o non complete o eludere obblighi normativi, ovvero l'obbligo di agire nel più assoluto rispetto della legge e delle normative eventualmente applicabili in tutte le fasi del processo, evitando di porre in essere comportamenti scorretti, a titolo esemplificativo, al fine di ottenere il superamento di vincoli o criticità relative alla concessione del finanziamento, in sede di incontro con Funzionari degli Enti finanziatori nel corso dell'istruttoria;
- ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario, tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
 - omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalle procedure gestionali e contabili e modus operandi adottati dalla Società.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo per la prevenzione della commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

In particolare tali presidi di controllo trovano concreta attuazione nelle procedure amministrative e contabili adottate dalla Società, e quindi nel suo modo di operare.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione nonché con l'Autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che sono da queste formalmente delegate.

Nel caso di rilascio di delega a dipendenti e/o collaboratori esterni, con esclusione delle deleghe rilasciate per la rappresentanza obbligatoria ai sensi di legge (ad es. Avvocati e Commercialisti per la difesa in giudizio) la delega farà riferimento, anche per relationem, alle prescrizioni comportamentali previste dal presente modello.

Gli incontri con la Pubblica Amministrazione sono presenziati da due rappresentanti la Società, di detti incontri deve essere tenuta traccia scritta alla quale è allegata la documentazione richiesta e consegnata (anche a mezzo di sistemi informatici), è data informativa al delegante.

I contratti con terze parti (fornitori di beni e servizi, consulenti, collaboratori, ecc.), significativi sotto il profilo dell'importo sono, tutti, stipulati con documento scritto contenente apposita clausola che impegni il contraente a svolgere l'attività economica secondo generali criteri di utilità sociale, prevedendo, in caso contrario, la immediata risoluzione dello stesso.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

I flussi finanziari relativi ad incassi e pagamenti, anche se di importo modesto, sono tutti tracciati e ricostruibili.

Gli acquisti di beni e servizi sono effettuati con il coinvolgimento di più comparti e figure con distinti ruoli, responsabilità e capacità autorizzativa. Il corrispettivo è determinato sulla base di criteri il più possibile oggettivi.

Gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali sono, sempre, conferiti con documento scritto. Il corrispettivo della prestazione professionale è determinato seguendo criteri oggettivi che trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente.

Le spese di rappresentanza e per viaggi e trasferte sono, tutte, liquidate con mezzi di pagamento tracciabili che consentono di individuare il richiedente il servizio e documentate da valido documento fiscale.

Le spese di pubblicità e propaganda sono sostenute nei limiti di budget annualmente determinato e di volta in volta e autorizzate dall'Organo amministrativo con documento scritto (ad es. delibera dell'Amministratore Unico).

La selezione e l'assunzione del personale prevede il coinvolgimento di più figure con distinti ruoli e responsabilità.

Per quanto attiene ai rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti in sede di verifiche ispettive in riferimento ad adempimenti di legge (Privacy) si rimanda ai principi comportamentali indicati nella Parte Speciale G – Reati Societari.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE C

DELITTI INFORMATICI E ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS.231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO – I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati informatici, richiamati dall'art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua, inoltre, le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è astrattamente e teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della società i seguenti reati:

FALSITÀ RIGUARDANTI UN DOCUMENTO INFORMATICO (ART. 491 BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI ATTI ALL'ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO (ART. 615 QUINQUES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617 QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635 BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635 QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 bis.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti informatici, sono di seguito riepilogate e indicate nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società:

- a) Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono: (i) brevetti, disegni, attività di R&S; (ii) dati di marketing; (iii) informazioni riservate di enti pubblici; (iv) informazioni bancarie; (v) parametri per l'attivazione di servizi; (vi) dati di fatturazione o di credito; (vii) dati relativi a pagamenti.
- b) Gestione di strumenti e dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono: (i) essere intercettate informazioni rilevanti di terze parti o impedite comunicazioni; (ii) essere danneggiati sistemi informatici o telematici, nell'ambito delle strutture di un concorrente.
- c) Falsificazione di documenti informatici relativi, ad esempio, a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società.
- d) Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, tutti i Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano stati designati o incaricati alla gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo:

- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui e/o che possa compromettere la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi, ed in particolare si premura di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e bloccarli, qualora si allontanano dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso ovvero di spegnere il computer e tutte le periferiche al termine del turno di lavoro;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi,
- il personale non può installare programmi informatici.
- l'installazione di programmi informatici è di esclusiva competenza del Responsabile dell'Ufficio Information Technology o di suoi delegati;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi alla prevenzione della commissione dei reati informatici.

In particolare, tali presidi di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società per l'utilizzo e la gestione della infrastruttura tecnologica:

- a) il personale accede al sistema informativo aziendale unicamente attraverso il profilo identificativo assegnato, attraverso user ID e password strutturate sulle base di un adeguato livello di complessità;
- b) il Sistema monitora gli accessi evidenziando gli accessi anomali per frequenza, modalità e temporalità. Il Responsabile dell'Ufficio Information Technology e Amministratore di Sistema relaziona in merito agli eventuali accessi anomali;
- c) sono definiti, formalmente, i requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- d) sono definite procedure formali per la gestione del processo di assegnazione, modifica, dismissione dei profili utente (utenze cessate);
- e) sono definite le modalità di accesso fisico alla sala server;
- f) gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione e gli accessi sugli applicativi aziendali sono adeguatamente tracciati su log, nel rispetto delle disposizioni del Garante;
- g) le applicazioni tengono traccia delle modifiche, compiute dagli utenti, ai dati ed ai sistemi;
- h) l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- i) il server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- j) la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall);
- k) i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e, per quanto possibile, protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- l) il server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo
- m) sono definiti controlli di individuazione, prevenzione e ripristino al fine di proteggere da software dannosi (virus), nonché di procedure per la sensibilizzazione degli utenti sul tema;
- n) sono previste procedure di controllo dell'installazione di software sui sistemi operativi da parte dei dipendenti;
- o) sono previste procedure definite per rilevare e indirizzare tempestivamente le vulnerabilità tecniche dei sistemi;
- p) sono definite regole per la navigazione in Internet che includono tra le altre l'utilizzo della rete al solo fine lavorativo, il divieto di scarico di software nelle strutture informative aziendali (pdf, share, etc.) e di connessione a siti segnalati anche da specifica messaggistica di alert;
- q) sono definite regole di utilizzo della posta elettronica, che si riassumono nel divieto d'uso della casella di posta personale per finalità estranee alle esigenze di servizio;
- r) sono previste soluzioni di content filtering a difesa dell'integrità del sistema informatico da potenziali attacchi veicolati in modalità vietata (malware tipo botnet) e presenza nella postazione lavoro di software antivirus aggiornato.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE D

DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua, inoltre, le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è astrattamente e teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)

Con riferimento alle fattispecie di reati sopra considerata, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) del reato che costituisce il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente della Società potrebbe determinare la responsabilità amministrativa della Società stessa, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risultasse strumentale al perseguimento anche dell'interesse o del vantaggio della Società medesima.

E' tuttavia richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta pertanto l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati.

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416 BIS c.p.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne facciano parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività individuate come sensibili, nell'ambito dei delitti di criminalità organizzata, sono di seguito riepilogate e indicate nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- a) Gestione dei rapporti con interlocutori terzi – sia pubblici che privati – nello svolgimento delle proprie attività lavorative per conto e/o nell’interesse della Società;
- b) Gestione dei rapporti con appaltatori, subappaltatori e fornitori di beni e servizi, anche tramite professionisti esterni;
- c) Gestione degli acquisti, con particolare riferimento al ricevimento di beni o all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi o all'autorizzazione al pagamento (specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT);
- d) Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- e) Gestione della fiscalità;
- f) Gestione delle risorse finanziarie;

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento al reato di associazione per delinquere si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella Parte Speciale L e nella Parte Speciale P – Reati Ambientali ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge. In aggiunta è richiesto il rispetto della normativa in materia di immigrazione.

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari del modello di ostacolare lo svolgimento di eventuali indagini e iniziative da parte degli Organi sociali o, più in generale, da parte di qualsiasi organo/ente ispettivo, finalizzate rilevare e combattere condotte illecite in relazione all’ipotesi del reato associativo considerato. Gli obblighi sopra rappresentati si intendono riferiti ai rapporti instaurati con soggetti privati e/o appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

In particolare, è fatto loro divieto di:

- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalle procedure gestionali e contabili adottate dalla Società in ambito di:
 - contratti con terze parti;
 - gestione dei flussi finanziari relativi agli incassi ed ai pagamenti;
 - gestione degli acquisti;
 - gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità;
 - selezione e assunzione di personale;
- utilizzare qualsiasi risorsa aziendale al fine di supportare l’operatività di associazioni con finalità illecite;
- contribuire a creare e garantire nel tempo una struttura organizzativa che, seppur minima, sia comunque idonea ed adeguata alla realizzazione di obiettivi delittuosi nell’interesse dell’associazione illecita;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001).

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi alla prevenzione della commissione dei reati di criminalità organizzata.

In particolare, tali presidi di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure amministrative e gestionali adottate dalla Società. Con riferimento al reato di associazione a delinquere si rimanda ai principi di controllo riportati nella Parte Speciale P e nella Parte Speciale L.

I contratti con terze parti (fornitori di beni e servizi, consulenti, collaboratori, ecc.), significativi sotto il profilo dell'importo sono, tutti, stipulati con documento scritto contenente apposita clausola che impegni il contraente a non tenere comportamenti configuranti le ipotesi di reato di criminalità organizzata oggetto del presente capitolo, garantendo che l'attività economica non sia svolta in contrasto con l'utilità sociale e, quindi, l'ordine pubblico, prevedendo, in caso contrario, la immediata risoluzione dello stesso.

I flussi finanziari relativi ad incassi e pagamenti, anche se di importo modesto, sono tutti tracciati e ricostruibili.

Gli acquisti sono effettuati con il coinvolgimento di più figure e comparti con distinti ruoli, responsabilità e capacità autorizzativa (processo segmentato su più figure facoltizzate in ogni singolo ambito di riferimento). Il corrispettivo è determinato sulla base di criteri oggettivi.

Gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali sono, sempre, conferiti con documento scritto. Il corrispettivo della prestazione professionale è determinato seguendo criteri oggettivi che trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente e nella tipologia/entità/specificità di prestazione pattuita.

Le spese di rappresentanza e per viaggi e trasferte sono, tutte, liquidate con mezzi di pagamento tracciabili che consentono di individuare il richiedente il servizio, e documentate da valido documento fiscale.

Le spese di pubblicità e propaganda sono sostenute nei limiti di budget annualmente determinato e di volta in volta e autorizzate dall'Organo amministrativo con documento scritto (ad es. delibera dell'AU).

La selezione e l'assunzione del personale prevede il coinvolgimento di più figure con distinti ruoli e responsabilità.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE E

FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D. LGS.231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, richiamati dall'artt. 25-bis del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE (ART. 455 C.P.)

Il reato in esame punisce chiunque introduce nel territorio dello stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero spende dette monete.

SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE (ART. 457 C.P.)

Il reato in questione è commesso da chi, ricevendo in buona fede monete contraffatte o alterate, le spende o le mette in circolazione.

CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI (ART. 473 C.P.).

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività individuate come sensibili, nell'ambito dei delitti di cui al presente capitolo, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- a. Rapporti con fornitori e clienti: pagamenti in contanti;
- b. Riscossione contrassegni: pagamenti in contanti;
- c. Utilizzo di un marchio commerciale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, tutti i destinatari del modello sono tenuti a: limitare, sin dove è possibile, l'uso del denaro contante nelle attività aziendali; promuovere presso clienti, fornitori, mittenti e destinatari dei servizi di spedizioni oggetto dell'attività di impresa l'utilizzo di metodi di pagamento elettronici e tracciabili.

E' altresì fatto divieto a tutti i destinatari del modello di usare marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli in titolarità di terzi in assenza di autorizzazione da parte del titolare diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti.

In particolare ai destinatari del modello è fatto divieto di:

- omettere gli obblighi ed i presidi di controllo previsti dalle procedure gestionali e contabili adottate dalla Società per la gestione dei flussi finanziari relativi agli incassi ed ai pagamenti (a titolo esemplificativo: riscossione e versamento contrassegni; procedura vendite; acquisti, pagamenti stipendi, gestione delle spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità);
- rimettere in circolazione banconote sospette di falsità, in qualunque modo rimosse.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi alla prevenzione della commissione dei reati di cui oggetto della presente parte speciale.

In particolare, tali presidi di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure amministrative e gestionali adottate dalla Società.

- a. i contratti con clienti e fornitori (in particolare per prestazioni ripetitive e durature) nel tempo prevedono la regolazione finanziaria con modalità di pagamento tracciabili;
- b. la piccola cassa è ricostituita da prelievi bancomat;
- c. tutti i pagamenti, anche di modesto importo, sono operati con mezzi di pagamento tracciabili;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE F

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25-BIS 1, D. LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dall'art. 25 bis-1 del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO (ART. 513 C.P.)

La norma in esame punisce, a querela della persona offesa e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi mediante violenza sulle cose o attraverso mezzi fraudolenti impedisce o turba l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, consiste nel diritto al libero svolgimento dell'iniziativa economica. La condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (ART. 513 BIS C.P.)

La norma in esame punisce la condotta di chi, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza mediante violenza o minaccia. Al secondo comma è prevista altresì un'aggravante specifica per l'ipotesi in cui gli atti di illecita concorrenza riguardino attività finanziate in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dallo Stato o da altri enti pubblici.

La condotta può realizzarsi nell'ipotesi in cui si intrattengano relazioni con i clienti, intimando ai medesimi di utilizzare i servizi della Società e non quelli della concorrenza ricorrendo alla minaccia e alla violenza.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro l'industria e il commercio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- a. Identificazione, valutazione e contrattazione con i fornitori;
- b. Identificazione, valutazione ed acquisizione della clientela;
- c. Assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti al deliberato scopo di turbare il normale esercizio dell'attività commerciale/aziendale di queste ultime ovvero di ottenere la rivelazione dei relativi segreti aziendali;
- d. Diffusione di notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- e. Minacce di cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- f. Realizzazione di accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;
- g. Qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In linea generale, tutti i destinatari del modello sono tenuti a porre in essere comportamenti improntati al massimo rispetto delle leggi vigenti, alla lealtà ed alla trasparenza dei rapporti commerciali, a principi di professionalità e indipendenza.

In particolare ai destinatari del modello è fatto di vieto di:

- esercitare la propria attività avvalendosi di minacce o violenza, o comunque adottando comportamenti finalizzati alla concretizzazione di concorrenza sleale;
- porre in essere comportamenti di qualunque natura (ad es. intimidatori o vessatori) volti ad impedire la libera autodeterminazione di altre imprese;
- diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle imprese concorrenti;
- minacciare cause legali pretestuose;
- concludere accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato imprese concorrenti;
- porre in essere qualsiasi atto di concorrenza sleale che abbia un effetto intimidatorio sulla libertà di iniziativa economica del concorrente.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi alla prevenzione della commissione dei reati di cui oggetto della presente parte speciale.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

In particolare, tali presidi di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure amministrative e gestionali adottate dalla Società.

- i. i rapporti contrattuali con clienti e fornitori sono definiti con documento scritto e sulla base di processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo. Le condizioni commerciali, sono definite secondo criteri il più possibile oggettivi.
- ii. le prestazioni dalle controparti contrattuali sono periodicamente monitorate. I contratti prevedono la immediata risoluzione nel caso in cui siano riscontrati comportamenti non conformi ai principi di lealtà e libera concorrenza;
- iii. le condizioni dei contratti di vendita dei servizi, sono preventivamente definite e il processo decisionale delle eventuali deroghe è adeguatamente motivato e ricostruibile nel tempo;
- iv. i compensi a dipendenti, collaboratori, consulenti sono determinati e corrisposti in misura congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società. Gli eventuali premi a dipendenti e collaboratori sono preventivamente determinati e corrisposti a fronte del raggiungimento di obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- v. l'assunzione di personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti è operato sulla base di selezione oggettiva e imparziale. Al personale ex dipendente e/o ex collaboratore di società concorrenti è precisato che non può fornire informazioni che possano limitare l'attività delle imprese dalle quali provengono.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE G

REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D. LGS.231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari, richiamati dagli art. 25 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili". Le fattispecie di reato presupposto previste dall'art 25 ter del Decreto (con eccezione della Corruzione tra Privati) sono afferibili ai c.d. reati "propri", cioè reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Sindaci o Liquidatori della società. Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un'adequata attività di controllo.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE i seguenti reati:

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ART. 2621 C.C.)

Questo reato si realizza tramite l'esposizione, da parte degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero, attraverso l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625, COMMA 2, C.C.)

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile, si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. In altri termini, la suddetta fattispecie di reato punisce la riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale. La condotta incriminata deve essere tenuta nei confronti dei soci e per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo di conferimento ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti versino o aumentino fittiziamente il capitale della Società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero ancora del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si configura nel caso in cui i liquidatori cagionino danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme

CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635, COMMA 3, C.C.)

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 BIS C.C.)

Il reato di istigazione alla corruzione tra privati è fonte di responsabilità amministrativa, con riferimento esclusivo al soggetto corruttore, ovvero all'ente, il cui soggetto apicale o sottoposto, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, della società corrotta, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati societari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- a) Gestione della contabilità generale e tenuta delle scritture contabili.
- b) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
- c) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie, operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale o altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- d) Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, di Rendiconto Finanziario e di Prospetto delle Variazioni di Patrimonio Netto della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea.
- e) Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale.
- f) Tenuta dei Libri Sociali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- g) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti.
- h) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
- i) Approvazione di delibere consiliari aventi ad oggetto operazioni in relazione alle quali l'Amministratore sia portatore di un interesse diverso da quello della Società.
- j) Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.

In riferimento alla corruzione tra privati:

- k) Stipula di accordi commerciali con i clienti (nuovi o ricorrenti).
- l) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.
- m) Gestione dei rapporti con gli Enti certificatori, nell'ambito delle attività necessarie ad ottenere le certificazioni relative alla qualità o ad altre certificazioni aziendali.
- n) Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenzioso o a rischio contenzioso.
- o) Selezione e assunzione del personale dipendente.
- p) Gestione dei flussi monetari e finanziari.
- q) Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 del Codice Etico di Comportamento e della procedura di gestione dei rapporti economici con parti correlate adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- assicurare la veridicità e la completezza dei dati e delle informazioni utili alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di predisporre o di consentire di predisporre comunicazioni sociali che rappresentino fedelmente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- assicurare la veritiera e completa informazione circa i conflitti di interessi o i possibili conflitti di interessi esistenti tra la società e i suoi amministratori, sindaci, soci, revisori e la Società, al fine di consentire agli Amministratori di assumere decisioni informate e corrette circa le scelte gestionali ordinarie e straordinarie di loro competenza;
- assicurare la veridicità e la corretta tenuta della contabilità, effettuando le scritture contabili in modo accurato, completo, trasparente ed esaustivo verificando che le registrazioni contabili siano supportate da adeguata documentazione;
- assicurare, globalmente, un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili routinarie e valutative, che devono essere svolte in modo accurato, corretto e veritiero, nonché rispettare i principi contabili di riferimento;
- assicurare la predisposizione delle comunicazioni sociali entro i termini di legge;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- osservare scrupolosamente le procedure contabili e gestionali adottate dalla società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la tracciabilità dei profili di accesso, con il supporto di sistemi informatici, nel processo di identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo la separazione/segmentazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- porre in essere comportamenti che agevolino le attività di controllo e di revisione da parte del collegio sindacale, dei revisori e dei soci, fornendo tutte le informazioni e la documentazione di cui si è in possesso.

Più in particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- restituire conferimenti o liberare dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere quote della Società, provocando una lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere ad un aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti degli enti pubblici ed autorità di vigilanza e controllo cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle procedure già in uso alla società e delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

dei reati societari, con particolare riferimento al processo di formazione del bilancio e rapporti con gli Organi di controllo interno e con i soci.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

La Società garantisce l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile assicurando al proprio ufficio amministrativo adeguate risorse per la copertura dei ruoli definiti in diversi livelli di competenza e responsabilità, al fine di garantire un adeguato controllo sulla effettiva osservanza, sia nella redazione sia delle scritture contabili, sia nella redazione delle comunicazioni sociali delle procedure amministrative e contabili adottate dalla Società per la riduzione del rischio che le stesse (contabilità e comunicazioni sociali) possano contenere errori significativi.

L'accesso al sistema informatico utilizzato per la tenuta della contabilità consente di individuare il soggetto che ha inserito i dati. I profili di accesso a tale sistema sono identificati dal Responsabile dell'Ufficio IT.

Le procedure amministrative e contabili adottate si ritiene che siano sufficienti e idonee ad assicurare:

- la corretta tenuta della contabilità, secondo i disposti di legge e dei principi contabili applicabili;
- la tempestiva raccolta delle informazioni da riversare in contabilità;
- il preventivo controllo e validazione (anche attraverso analisi comparative dei dati contabili dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente) da parte del responsabile dell'ufficio amministrativo delle scritture contabili (bilanci e conti economici trimestrali compresi), rispetto ai termini di trasmissione agli organi sociali ed al revisore esterno;
- la trasmissione entro i termini di legge dei documenti contabili e delle comunicazioni sociali agli organi sociali per l'assunzione delle delibere di competenza;
- la ragionevolezza delle valutazioni ed il rispetto dei principi contabili di riferimento;
- la completezza ed inerenza con l'attività di impresa delle scritture contabili e delle comunicazioni sociali;
- il preventivo controllo delle comunicazioni fiscali rispetto ai termini di trasmissione previsti dalla legge;
- la tempestiva trasmissione dei documenti contabili sia trimestrali, sia annuali, al revisore esterno e indipendente per le verifiche di competenza di quest'ultimo;
- la tempestiva trasmissione delle comunicazioni fiscali al revisore esterno e indipendente per le verifiche di propria competenza;
- la corretta e completa archiviazione della documentazione contabile utilizzata per la formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- la rilevazione di eventuali conflitti di interessi tra organi sociali e società.

Al fine di prevenire e/o ridurre il rischio di commissione del reato di "Corruzione tra privati" nelle attività di relazione commerciale con altri operatori privati, sia in sede di negoziazione degli accordi, sia di esecuzione degli stessi, sono tenuti a comportamenti corretti e trasparenti e che, comunque, non possano influenzare impropriamente o, addirittura, in maniera illecita le decisioni dei soggetti terzi. Si rinvia ai principi comportamentali riportati nella Parte Speciale B – Reati contro la Pubblica Amministrazione.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE H

**REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI
DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUARTER, D. LGS.231/2001)**

Non sono stati individuati profili di rischio per i reati di cui all'art 25 quater del D.Lgs. 231/2001

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE I

DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ARTT. 25-QUINQUES E 25- DUODECIES, D.LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

L'articolo 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei delitti contro la personalità individuale.

L'articolo 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 prevede la punibilità della Società con riferimento all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri reati in materia di immigrazione clandestina.

Con riferimento ai reati di cui all'art. 25 duodecies, non sono stati individuati profili di rischio.

In relazione ai reati di cui all'art. 25 quinquies, sono stati astrattamente configurabili i reati di cui all'art. 600 c.p. e 603-bis c.p. (inclusendo anche la eventuale responsabilità inerente i concorsi con le imprese appaltatrici e subappaltatrici).

Mentre l'attività di risk assessment ha consentito di attribuire possibilità di accadimento bassa e trascurabile ai reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: 600 quater (Detenzione di materiale pornografico), 600 quater 1 (pornografia virtuale) e 609 undecies c.p. (adescamento di minorenni).

Per tali ultimi reati, sebbene la potenziale condotta dei Destinatari è astrattamente ipotizzabile, risulta difficile ipotizzare un concreto interesse e vantaggio da parte della Società.

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale che costituiscono i reati "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società in relazione agli illeciti di cui agli articoli 25 quinquies, rilevati come concretamente applicabili alla Società.

RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ (ART. 600 C.P.)

- 1) Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quello del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.
- 2) La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Per quanto attiene al reato qui considerato, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta. Di conseguenza, è astrattamente ipotizzabile il concorso consapevole della Società committente, dei datori di lavoro committenti e dei soggetti delegati al controllo sui luoghi di lavoro. Il relativo interesse o vantaggio della Società committente è ipotizzabile nella riduzione dei costi, nella rapidità di esecuzione delle opere, ecc.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ART. 603-BIS)

Le disposizioni di cui all'art. 603-bis c.p. puniscono chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso di terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro;
- d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono, inoltre, aggravanti specifiche e comportano l'aumento della pena da un terzo sino alla metà:

- a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- b) il fatto che uno o più soggetti reclutati siano minori di età non lavorativa;
- c) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Con riferimento al reato di Riduzione in schiavitù:

La condotta potenzialmente e astrattamente configurabile consiste, sostanzialmente, nell'omesso controllo circa le ipotetiche condizioni disumane cui le imprese appaltatrici e subappaltatrici costringono il proprio personale nelle lavorazioni eseguite presso i luoghi produttivi della Società.

Con riferimento al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

La condotta potenzialmente e astrattamente configurabile consiste, sostanzialmente, nell'omesso controllo circa la possibilità che le imprese appaltatrici e sub appaltatrici riservino al proprio personale nelle lavorazioni eseguite presso i luoghi produttivi della Società condizioni lavorative di sfruttamento come in precedenza definito.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti i Destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili alle attività “sensibili” di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati contro la personalità individuale e di impiego di personale irregolare.

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In particolare, tutti i Destinatari devono:

- rispettare il Codice Etico della Società;
- rispettare i regolamenti e le procedure aziendali;
- rispettare le procedure in materia di selezione e assunzione del personale;
- rispettare le procedure in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- rispettare le procedure in materia di selezione dei fornitori e controllo dei requisiti legali (art. 26 D. Lgs. 81/2008);
- rispettare le norme stabilite dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- rispettare le regole imposte dai Contratti collettivi Nazionali del Lavoro applicabili al personale delle società.

A tutti i Destinatari è vietato:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 25- quinquies);
- concorrere nello sfruttamento di lavoratori o di persone o non segnalare (ai responsabili gerarchici e all’OdV) la notizia o l’informazione di trattamenti disumani sui luoghi di lavoro;
- impiegare lavoratori in condizioni di sfruttamento e in spregio alla normativa sulla sicurezza e sugli orari e condizioni di lavoro;
- concorrere ad impiegare, attraverso l’attività di società terze, lavoratori in condizioni di sfruttamento.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale del Modello stesso, adottano regole di condotta conformi:

ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato) che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;

ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale del Modello;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla presente Parte Speciale del Modello; ai regolamenti e le procedure aziendali;

alle procedure in materia di selezione e assunzione del personale; alle procedure in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

alle procedure in materia di selezione dei fornitori e controllo dei requisiti legali; ai protocolli di legalità conclusi dalla Società;

ai protocolli di prevenzione specifici di seguito descritti.

Il Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2008 è tenuto:

- al rispetto del contratto di lavoro applicato dalla Società per i lavoratori impiegati direttamente dalla Società;
- al controllo, sebbene nei limiti della propria autorità, del rispetto da parte di datori di Lavoro terzi che impiegano manodopera presso la unità locale, del contratto di lavoro da quest'ultimi applicato o applicabile;
- a segnalare, tempestivamente, l'impiego di personale in violazione dei CCNL e comunque a riferire, mensilmente, circa l'effettivo rispetto dei contratti CCNL per tutti i lavoratori impiegati.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE J
REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D. LGS. 231/2001)

Non sono stati individuati profili di rischio per i reati di cui all'art 25 sexies del D.Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE K

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D. LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, richiamati dall'art. 25 septies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE i seguenti reati:

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590, COMMA 3, C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui:

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.). Ai fini della

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- a) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabilimenti aziendali dal personale della Società;
- b) Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), in riferimento alle attività lavorative eseguite nelle sedi e negli stabilimenti aziendali dal personale rispondente ad altro Datore di Lavoro in esecuzione dei contratti (d'opera, appalto, somministrazione, trasporto, ecc.) stipulati dalla Società con imprese esterne.

I rischi individuati sono quelli indicati, in dettaglio, nei Documenti di Valutazione dei Rischi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro redatti dalla Società, ai sensi del predetto Testo Unico Sicurezza per le diverse sedi produttive ai quali espressamente si rinvia.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove, a tutti i livelli aziendali, la cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi e nelle proprie unità produttive. Al Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n.81/2008 è raccomandato di adottare comportamenti responsabili e rispettosi delle misure e istruzioni adottate dalla Società in materia di sicurezza sul lavoro.

I seguenti principi di comportamento di carattere generale costituiscono un importante presidio di controllo e di verifica dell'efficacia e dell'adeguatezza dell'organizzazione in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica disposte, più in generale, a tutela dei terzi. I principi si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" connesse ai reati colposi in materia di salute e sicurezza.

In particolare, per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- a) a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza aziendale, di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute e alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito DVR e/o DUVRI) della Società;
- b) al Datore di Lavoro e ai suoi Delegati coinvolti nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalle Procure o dalle Deleghe ricevute nel rispetto della legge, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- c) ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- d) ai soggetti di volta in volta designati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (ad es. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Medico competente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- e) a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle procedure interne già adottate dall'azienda e delle regole comportamentali di carattere generale indicate in precedenza, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, con particolare riferimento ad un processo strumentale alla commissione dei reati quale la gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

In particolare, le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza conforme ai requisiti previsti dallo standard ISO 9001 e ISO 14001 e ISO 45001:

- a) diffondere all'interno della Società la cultura della sicurezza sul lavoro attraverso opportune azioni informative e formative nei confronti di tutto il personale ai diversi livelli dell'organizzazione;
- b) predisporre attività periodiche di monitoraggio ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- c) definire in maniera formale all'interno della Società le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in ambito salute e sicurezza;
- d) redigere in maniera formale la nomina dei soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i poteri loro assegnati;
- e) assicurare la coerenza fra il sistema di deleghe e procure e le responsabilità assegnate in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) garantire la segregazione dei compiti fra i soggetti tenuti ad assumere o attuare decisioni in materia di tutela della salute e della sicurezza ed i soggetti che sono responsabili di svolgere attività di controllo in tale ambito;
- g) assicurare l'erogazione di attività di formazione in ambito salute e sicurezza secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, e monitorare rigorosamente l'apprendimento dei contenuti oggetto della formazione;
- h) eseguire in maniera formale, nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- i) compiere adeguate attività di verifica del rispetto, da parte degli appaltatori, delle norme di sicurezza sul lavoro;
- j) eliminare alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico;
- k) valutare attentamente tutti i rischi per la salute dei lavoratori che non possono essere eliminati, al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- l) rispettare i principi ergonomici e di salubrità nei luoghi di lavoro nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- m) programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e best practice affermatesi a livello nazionale ed internazionale;
- n) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- o) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- p) attivare un monitoraggio del sistema adottato per la gestione delle misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro in termini di effettività e adeguatezza delle misure di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sul lavoro adottate eseguito su due livelli: 1° livello di monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, sia in autocontrollo, da parte di ciascun dipendente, sia da parte del Datore di Lavoro; 2° livello di monitoraggio, svolto periodicamente, sulla funzionalità del sistema preventivo adottato, da personale dirigente responsabile che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.
- q) prevedere che ciascuna operazione ed azione di controllo e monitoraggio sia verificabile ed opportunamente documentata, mediante la predisposizione, da parte dei soggetti incaricati, di un report trimestrale, relativo alle eventuali problematiche riscontrate, indirizzato all'Organismo di Vigilanza addetto alla supervisione.
- r) effettuare e/o contribuire, in ragione della propria responsabilità, un'approfondita analisi di ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali carenze nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere;

Inoltre, ogni Destinatario del Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società deve:

- s) conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- t) rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- u) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- v) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- w) segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- x) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- y) aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- z) contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

La Società ha istituito un Ufficio Sicurezza sul Lavoro al quale è stato, in sintesi, delegato il compito di monitorare le attività poste in essere e programmare gli interventi previsti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro e precisamente:

- verifica della formalità per il rilascio di Procure e Deleghe;
- verifica della formalità per il conferimento di incarichi (ad es. Medico competente, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Preposto, Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, Addetti al Primo Soccorso, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
- verifica delle formalità relative alla attività di coordinamento eseguita (ad es. l'avvio delle attività lavorative eseguite da personale rispondente ad altro Datore di Lavoro);
- programmazione e organizzazione dei corsi di formazione e informazione generale e specifica prevista dal D. Lgs. n.81/2008 sia per i lavoratori, sia per le altre figure cui è demandata la sicurezza sul lavoro;
- pianificazione delle verifiche presso le unità produttive per l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi.

Si riportano di seguito le modalità operative alle quali il Datore di Lavoro delle diverse unità locali deve attenersi al fine di soddisfare i requisiti esimenti dalla responsabilità della Società previsti nel Decreto Legislativo 231/2001, consentendo all'Organismo di Vigilanza di monitorare l'effettiva attività svolta:

- 1) Informare l'ufficio Sicurezza sul Lavoro al fine di pianificare le attività di competenza, ogni qualvolta è programmato:
 - a. l'inserimento di un nuovo lavoratore;
 - b. l'inserimento di una nuova attrezzatura/macchinario;
 - c. l'attivazione di un nuovo contratto di esternalizzazione di opere o servizi (opera, appalto, trasporti, ecc.);
 - d. la modifica di uno o più processi produttivi.
- 2) Segnalare, tempestivamente, alla Direzione Aziendale, all'Ufficio Sicurezza sul Lavoro e all'Ufficio Personale eventuali comportamenti dei lavoratori che possano incidere sulla salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi.
- 3) Risolvere, immediatamente, eventuali eventi o situazioni imprevedibili costituenti minaccia o pericolo per l'igiene e la sicurezza dei lavoratori e per la salvaguardia del patrimonio aziendale.
- 4) garantire l'osservanza di tutte le norme vigenti e che verranno di volta in volta emanate in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché di eventuali prescrizioni e/o ordini, di qualsiasi genere, che, eventualmente impartiti dall'autorità competente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro diverranno applicabili."

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE L

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D. LGS.231/2001)

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25- OCTIES.1, D.LGS. 231/2001 – COME AGGIUNTO DAL D. LGS. N. 184 DEL 08/11/2021 –)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio, richiamati dall'art. 25 octies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società. Il D. Lgs. n. 184 del 08/11/2021 (in attuazione della Direttiva UE 2019/713) considera altresì le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti introducendo ulteriori reati presupposto specifici e modificando, a riguardo, il codice penale negli articoli 493-ter, 493-quater e 640-ter.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a se od ad altri un profitto.

RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P.)

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER 1 C.P.)

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-TER C.P.)

Il reato è commesso da chiunque utilizza indebitamente (o falsifica o altera), non essendone titolare, carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti sul conto di altri al prelievo di denaro contante o acquisto di beni o prestazione di servizi

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 493-QUATER C.P.)

Il reato è commesso da chi utilizza apparecchi, dispositivi o programmi informatici per generare addebiti sul conto/a nome di altri, mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante.

FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE (ART. 640-TER C.P.)

Il reato è commesso da chi altera (in qualsiasi modo) il funzionamento di un sistema informatico o telematico intervenendo fraudolentemente su dati/informazioni/documenti/programmi di altri generando trasferimenti di valori.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (o strumenti di pagamento diversi dai contanti), beni o utilità, nonché di autoriciclaggio, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita. Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi presso imprese terze e dei pagamenti (anche con strumenti informatici/telematici);
- Gestione degli acquisti intercompany e gestione dei finanziamenti infragruppo;
- Gestione della contabilità generale e predisposizione del fascicolo di bilancio;
- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari;
- Gestione degli adempimenti fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
- Organizzazione e manutenzione del sistema dei poteri in merito ai flussi finanziari.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo. In via generale, a tali soggetti è richiesto:

- 1) di gestire i flussi di cassa sia in entrata sia in uscita utilizzando, esclusivamente, modalità di pagamento tracciabili (bonifici, bancomat, carte di credito) e ricostruibili nel tempo;
- 2) le operazioni che comportano utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie devono avere una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- 3) eseguire, costantemente, la quadratura/riconciliazione dei saldi di conto corrente con le risultanze della contabilità;
- 4) rispettare i termini e le modalità previste dalla normativa di riferimento per la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni fiscali e per i conseguenti versamenti delle imposte.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro (anche tramite strumenti di pagamento diversi dai contanti), beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati quali gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze, flussi monetari e finanziari. In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

- 1) I flussi finanziari relativi ad incassi e pagamenti, anche se di importo modesto, sono tutti tracciati e ricostruibili (compreso la costante verifica di dettaglio delle singole operazioni effettuate con carte di credito o altri strumenti di pagamento/incasso diversi dal contante).
- 2) Gli acquisti sono effettuati con il coinvolgimento di più figure e comparti con distinti ruoli, responsabilità e capacità autorizzativa. Il corrispettivo è determinato sulla base di criteri oggettivi.
- 3) Gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali sono, sempre, conferiti con documento scritto. Il corrispettivo della prestazione professionale è determinato seguendo criteri oggettivi che trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale ovvero nella prassi vigente.
- 4) Le spese di rappresentanza e per viaggi e trasferte sono, tutte, liquidate con mezzi di pagamento tracciabili che consentono di individuare il richiedente il servizio e documentate da valido documento fiscale.
- 5) Le spese di pubblicità e propaganda sono sostenute nei limiti di budget annualmente determinato e di volta in volta e autorizzate dall'Organo amministrativo con documento scritto (ad es. delibera dell'AU).
- 6) La selezione e l'assunzione del personale prevede il coinvolgimento di più figure con distinti ruoli e responsabilità.
- 7) L'incasso, a qualsiasi titolo, di denaro contante (casi non frequenti) è versato sui conti correnti;
- 8) la piccola cassa è di ammontare limitato ed è costituita da prelievi bancomat.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE M
REATI TRANSNAZIONALI (ART. 25-SEXIES, D. LGS. 231/2001)

Non sono stati individuati profili di rischio per i reati di cui all'art 25 sexies del D.Lgs. 231/2001.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE N

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D. LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art 25 novies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (ART. 171 COMMA 1 LETT. A-BIS E COMMA 3. LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI UN PROGRAMMA PER ELABORATORI (ART. 171-BIS, LEGGE 633/41)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

ART. 171-TER, LEGGE 633/41

È punita (art. 171-ter comma 1):

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo radio, l'ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) (lett. c);
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, di qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e);
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi aventi la prevalente finalità o

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);

- l'abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).

VIOLAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SIAE (ART. 171 SEPTIES L.633/41)

È punito chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In aggiunta, punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di violazione del diritto d'autore, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cataloghi e brochure pubblicitari, o per la realizzazione di eventi quali fiere e/o inaugurazione di nuovi siti produttivi;
- Riproduzione e diffusione di contenuti audio-visivi e immagini tutelati dal diritto di autore in occasione di trasmissione al pubblico di supporti video fonici, radiofonici o musicali in occasione di eventi quali fiere e/o inaugurazione di nuovi siti produttivi;
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali o i Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di:

- utilizzare e, in particolare, diffondere al pubblico – anche attraverso siti internet, opere di terzi tutelate dal diritto d'autore in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

titolari per lo sfruttamento economico delle stesse nonché in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi;

- duplicare e/o installare opere tutelate dal diritto d'autore non recanti il contrassegno SIAE o recanti detto contrassegno contraffatto (ad esempio libri, riviste, cd, etc);
- riprodurre, nei documenti della Società, immagini, contenuti, oggetti protetti dal diritto d'autore senza averne pagato i relativi diritti o averne comunque concordato l'uso con i legittimi proprietari;
- utilizzare software privi delle necessarie autorizzazioni o licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- riprodurre CD, banche dati e, più in generale, supporti sottoposti a licenza d'uso, violandone i limiti di utilizzo ivi declinati;
- installare e utilizzare, sui sistemi informatici della Società, software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- utilizzare in maniera impropria marchi, segni distintivi e brevetti altrui per i quali sono state rispettate le norme interne o internazionali in materia di registrazione;
- riprodurre o diffondere, in qualunque forma e senza diritto, l'opera intellettuale altrui, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari per lo sfruttamento economico o in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate e delle procedure organizzative già implementate dall'azienda (Procedura 7.3 – Progettazione e sviluppo), si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di violazione del diritto d'autore, con particolare riferimento ai processi strumentali alla commissione dei reati intellettuale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure applicative adottate dalla Società.

Gestione e rispetto della proprietà industriale ed intellettuale:

- 1) gli acquisti di software sono effettuati con contratto sottoscritto con produttore principale o con fornitori autorizzati dal produttore stesso e riportano specifiche clausole sulla tutela del diritto d'autore;
- 2) l'Ufficio Information Technology incaricato è delegato al controllo dei materiali audio visivi utilizzati all'interno dei canali di comunicazione della Società e eventualmente ad adempiere agli obblighi previsti per l'utilizzo;
- 3) i documenti o le informazioni che costituiscono per l'azienda "know how" aziendale tecnico o commerciale protetto non possono essere inviati tramite posta elettronica senza la preventiva autorizzazione dell'azienda stessa; il messaggio di posta elettronica deve comunque contenere una dicitura standard volta ad evidenziarne il carattere riservato o segreto a tutela del patrimonio intellettuale dell'azienda stessa;
- 4) i contratti con le terze parti sono dotati di una apposita clausola riferita all'osservanza delle norme in materia di proprietà intellettuale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- 5) i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie definiscono in modo chiaro ed esaustivo le responsabilità per quanto attiene l'acquisizione e l'utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore nonché i termini per il pagamento dei relativi diritti d'uso;
- 6) i contratti che regolano i rapporti con le agenzie pubblicitarie prevedono inoltre l'inserimento di apposite clausole che vincolano l'agenzia di comunicazione al rispetto dei principi fondamentali del Codice di Comportamento della Società;
- 7) in caso di dubbi circa l'esistenza del diritto di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno, ovvero in caso di dubbi in merito alle relative condizioni o termini di sfruttamento, è fatto obbligo, prima di procedere all'utilizzo, di richiedere le necessarie informazioni alla funzione Servizi Generali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE O

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D. LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, richiamati dall'art. 25 decies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale il seguente reato:

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-BIS C.P.)

L'art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi, mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità, induce, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, colui che è chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

La condotta di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico (o mediante violenza o minaccia, ovvero con l'offerta di danaro o di qualunque altra utilità).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio Reato e sono di seguito riepilogate:

- 1) Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- 2) Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001, del Codice Etico adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

La Società condanna ogni condotta che possa, in qualsivoglia modo, integrare, direttamente o indirettamente, il reato di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” e/o agevolarne o favorirne la relativa commissione.

In particolare, le seguenti regole di comportamento generali vietano di:

- promettere o offrire erogazioni in denaro o di altra utilità a favore di soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari al fine di indurli ad occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società, proteggendo o migliorando la posizione di quest’ultima;
- indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si rimanda ai presidi di controllo operativi identificati nella Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria all’interno delle attività sensibili identificate.

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, sia sufficiente il rispetto dei principi generali descritti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché il rispetto dei principi descritti nel Codice Etico della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE P

REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali, richiamati dagli art. 25 undecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

GESTIONE NON AUTORIZZATA DI RIFIUTI (ART. 256 COMMA 1 DEL D.LGS. 152/2006)

Il primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.

GESTIONE DI DISCARICA NON AUTORIZZATA (ART. 256 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006)

Il comma terzo dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati ambientali, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio Reato e sono di seguito riepilogate:

- 1) gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, ed intermediazione di rifiuti (generati da tutti i siti aziendali) anche tramite l'affidamento delle attività a società terze;
- 2) gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso gli Enti Pubblici nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e del rispetto ambientale e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi in materia ambientale, al fine di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni contrattuali, delle normative e delle leggi vigenti.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- 1) adottare la comune diligenza nel conferimento differenziato dei rifiuti;
- 2) rispettare le modalità ed i termini di conferimento definite dall'ente gestore dei rifiuti;

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle procedure organizzative già implementate dalla Società e delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati ambientali, con particolare riferimento al processo di conferimento dei rifiuti ingombranti (imballi) e acque reflue.

- 1) I rifiuti ingombranti e le acque reflue sono conferiti a fornitori autorizzati allo smaltimento dei rifiuti e acque reflue. Il possesso delle relative autorizzazioni è verificato prima dell'avvio dell'attività di conferimento e periodicamente durante il rapporto contrattuale;
- 2) L'attività di conferimento è programmata e monitorata;
- 3) La delega ai fornitori del servizio di conferimento per la redazione e la presentazione agli enti competenti delle dichiarazioni e dei moduli relativi al conferimento è conferita con documento scritto. Le relative dichiarazioni e comunicazioni sono controllate prima dell'autorizzazione all'invio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE Q

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25- DUODECIES, D.LGS. 231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, richiamati dagli art. 25 duodecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili". In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, è risultato potenzialmente realizzabile nel contesto aziendale della Società il seguente reato:

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.22 CO. 12 e 12- BIS D. LGS. 286/1998)

Il delitto di "impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare" è stato introdotto nel novero dei

c.d. "Reati Presupposto" del Decreto 231, all'articolo l'art. 25-duodecies, dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, il quale, entrato in vigore il 9 agosto 2012, disciplina l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE.

Tale reato si configura qualora il soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato, laddove ricorrano le specifiche circostanze aggravanti previste dall'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, quali:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis, c.p..

In particolare, le condizioni lavorative di cui al punto c) che precede riguardano l'esposizione dei lavoratori a situazioni di grave pericolo con riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Le norme in esame puniscono i datori di lavoro che impieghino personale irregolare rispetto alle norme sulla permanenza nel territorio dello Stato.

Detta irregolarità determina anche l'illiceità del rapporto rispetto alle norme giuslavoristiche, previdenziali e assistenziali.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

È astrattamente ipotizzabile anche il concorso consapevole dei datori di lavoro committenti, dei soggetti svolgenti ruoli di controllo sui luoghi di lavoro e il relativo interesse o vantaggio (diminuzione costi, risparmio nell'esecuzione delle opere, rapidità di esecuzione opere, ecc.).

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio Reato, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- a) selezione del personale;
- b) prestazioni occasionali di terzi;
- c) assegnazioni di incarichi a progetto o collaborazioni coordinate e continuative;
- d) ricorso a società interinali;
- e) lavori appaltati a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità di manodopera non qualificata;
- f) gestione del personale: monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei cittadini extracomunitari impiegati e gestione dei rinnovi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, è fatto espresso divieto, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione della regola comportamentale di carattere generale indicata in precedenza e delle procedure organizzative già implementate dalla società, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento al processo strumentale alla commissione dei reati quale selezione, assunzione e gestione del personale.

In particolare, tali principi trovano specifica attuazione nelle procedure adottate dalla Società. Selezione, assunzione e gestione del personale:

La Direzione Risorse Umane:

- 1) identifica la nazionalità del lavoratore;
- 2) archivia permessi di soggiorno dei lavoratori stranieri occupati;
- 3) monitora i permessi di soggiorno con le relative date di scadenze e ogni eventuale modifica (revoca, annullamento o mancato rinnovo).

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

PARTE SPECIALE R

REATI TRIBUTARI (art. 25-quinquiesdecies D. lgs.231/2001)

LE FATTISPECIE DI REATO - L'IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO - I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati tributari, richiamati dall'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Individua inoltre le cosiddette attività "sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di risk assessment) specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate attività "sensibili".

Le fattispecie di reato presupposto previste dall'art 25-quinquiesdecies del Decreto (con eccezione del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, D, Lgs. n. 74/2000) riguardano i c.d. reati "propri", cioè i reati che possono sussistere se commessi da soggetti che ricoprono determinate qualifiche indicate dalla Legge: Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, Sindaci o Liquidatori della società.

Tuttavia, è possibile che sussista una responsabilità della società anche qualora la condotta illecita sia posta in essere dai livelli sottostanti, segnatamente dai responsabili di direzione e/o funzione oppure da subalterni di questi ultimi. Infatti, la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 degli Enti opera:

- se il reato configurato è commesso da Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società e viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito;
- se il reato configurato è commesso da dipendenti o altre persone soggette alla vigilanza degli Amministratori, Direttori Generali, Dirigente preposto, Sindaci o Liquidatori della società, se viene provato l'interesse della società nell'effettuazione dell'illecito e, inoltre, il mancato esercizio di un'adeguata attività di controllo.

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale della Società i seguenti reati:

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, D. LGS. N.74/2000)

Il reato si realizza quando, ai fini della evasione delle imposte, nelle dichiarazioni annuali previste dalle leggi tributarie che dispongono in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di imposta sul reddito (IRES e IRAP) sono indicati elementi passivi fittizi tratti da fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma in esame presuppone, quindi, due comportamenti distinti e successive ma entrambi necessari: il contribuente deve, prima, aver registrato le fatture nelle scritture contabili obbligatorie (ovvero, se non

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

fosse obbligato alla tenuta dei registri, deve aver detenuto i documenti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria) e, successivamente, aver presentato la dichiarazione dei redditi e/o Iva recante l'indebita detrazione degli elementi passivi fittizi (Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza - III Reparto operazioni - (CIR) n. 114000 del 14 aprile 2000).

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3, D.LGS. N.74/2000)

Il reato in esame è quello di cui all'art. 3, D.Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8, D. LGS. 74/2000)

Il reato in esame si realizza quando, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sono emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (ART.10, D.LGS. 74/2000)

Il reato in esame si realizza quando, al fine di evadere le imposte, sul reddito o sul valore aggiunto, ovvero al fine di consentire l'evasione a terzi, sono occultate o distrutte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. L'azione deve impedire la ricostruzione del volume di affari o dei redditi conseguiti.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11, D. LGS. 74/2000)

Il reato si realizza quando, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero dei relativi accessori (interessi, sanzioni amministrative) aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, ovvero, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore.

IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati tributari, sono indicate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato conservata a cura della Società, unitamente a potenziali esemplificazioni di modalità e finalità di realizzazione della condotta illecita.

Tali attività sono di seguito riepilogate:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- a) Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali.
- b) Gestione della contabilità generale.
- c) Raccolta, aggregazione e valutazione dei documenti e dati contabili necessari per la predisposizione delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sui redditi (IRES, IRAP)
- d) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dei fatti di gestione che costituiscono l'attività operativa dell'impresa nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge, dirette ai soci o al pubblico, rappresentanti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società e del Gruppo, nonché comunicazione a terzi delle informazioni suddette.
- e) Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e fiscale sul Bilancio d'Esercizio e sulle dichiarazioni fiscali.
- f) Collaborazione a supporto dell'Organo Amministrativo per la predisposizione delle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dei sostituti di imposta.
- g) Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale, tra cui: consulenze direzionali, commerciali, amministrativo-legali e collaborazioni a progetto; pubblicità; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza; locazioni passive; attività di sviluppo di software e servizi ICT.
- h) Gestione dei rimborsi e delle trasferte ai dipendenti;
- i) Tenuta e custodia delle scritture contabili;
- j) Cessione e/o dismissione di assets aziendali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001 e del Codice Etico di Comportamento adottati dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- a) assicurare la effettiva applicazione delle procedure contabili adottate dalla Società;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle altre comunicazioni sociali e delle dichiarazioni fiscali, al fine di consentire all'Organo Amministrativo di fornire agli organi di controllo, ai soci, e più in generale ai diversi portatori di interessi sia pubblici che privati, un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) assicurare la veridicità e completezza dei dati e delle informazioni utili alla formazione del bilancio di esercizio, delle comunicazioni sociali e delle dichiarazioni fiscali;
- d) assicurare la formazione del bilancio di esercizio entro i termini di legge;
- e) assicurare, la trasmissione delle dichiarazioni fiscali nei termini previsti dalla legge;
- f) collaborare fattivamente per il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- g) collaborare, alle attività di controllo e di revisione poste dalla legge a carico degli organi di controllo interno (collegio sindacale, revisore contabile), fornendo, tempestivamente e entro i termini di legge, tutte - e senza alcuna omissione - le informazioni e i documenti richiesti di cui si è in possesso;
- h) collaborare alle attività di controllo degli organi di controllo esterni, fornendo, tempestivamente e entro i termini di legge, tutte - e senza alcuna omissione - le informazioni e i documenti richiesti di cui si è in possesso;
- i) non sottrarsi alla tracciatura dell'accesso ai sistemi informatici, ai fini della identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, garantendo così la effettiva separazione delle funzioni e la coerenza dei livelli autorizzativi, nell'ambito della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali;
- j) osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- k) assicurare, complessivamente, un adeguato presidio di controllo sulle registrazioni contabili, sia routinarie, sia valutative, accertando il rispetto dei principi contabili applicabili;
- l) assicurare, complessivamente, un adeguato presidio di controllo interno sulle comunicazioni sociali, accertano il rispetto della legge di riferimento e dei principi contabili applicabili;
- m) assicurare che tutte le registrazioni contabili siano adeguatamente supportate da documentazione;
- n) assicurare la conservazione e la successiva possibilità di consultazione dei documenti contabili (registri contabili, fatture, contratti, estratti conto bancari; documenti a supporto delle scritture contabili, ecc.) per, almeno, i dieci anni successivi all'anno di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e del bilancio redatto sulla base di detti documenti.

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle procedure già in uso alla società e delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati tributari, con particolare riferimento al processo di tenuta della contabilità e contabilizzazione dei fatti di gestione.

Le procedure contabili adottate dalla Società sottengono, tutte, alla suddivisione dei ruoli tra: chi impegna la Società sottoscrivendo contratti attivi e passivi; chi, successivamente, rileva in contabilità i documenti fiscali relativi ai suddetti contratti; chi esegue il pagamento o accerta la riscossione dei corrispettivi oggetto dei suddetti contratti.

La suddivisione dei ruoli tra le diverse figure cui è demandata la gestione delle diverse unità locali, la gestione dei diversi comparti e la gestione dei diversi sotto-comparti che costituiscono l'ufficio amministrazione controllo e personale ai quali ultimi è demandata la creazione, verifica e controllo della documentazione contabile oltre alla gestione materiale dei flussi finanziari, si ritiene costituisca, già di per sé, un effettivo presidio di controllo sulla effettività e correttezza dei fatti di gestione rilevati in contabilità.

Ma non solo, il divieto di utilizzo del denaro contante, previsto da tutte le procedure contabili adottate dalla Società, si ritiene costituisca un ulteriore e valido presidio di controllo.

La società infine assicura la tempestiva e completa informazione degli organi sociali convocati in riunione tramettendo con congruo anticipo la documentazione a supporto degli argomenti posti all'ordine del giorno.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

**MODELLO
ORGANIZZATIVO
AI SENSI DEL D.LGS 231/2001**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Adottato dalla società

CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE

INDICE DELLE REVISIONI

N. Revisione	Data	Descrizione modifica	Elaborato da	Approvato
0	26/01/2026	Prima Emissione	Confederazione & Servizi	Rapp. Legale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI DISCIPLINARI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL MODELLO EX D.LGS N° 231/2001

1) PRINCIPI GENERALI

L'osservanza delle norme del Codice Etico e delle prescrizioni contenute nel Modello 231 adottato dalla Società, deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei "destinatari" del presente sistema disciplinare. La violazione delle norme degli stessi, lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali; nei casi giudicati più gravi, la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posto in essere da un dipendente, ovvero l'interruzione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo. Per tale motivo è richiesto che ciascun "destinatario" conosca le norme di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della propria funzione.

La definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 ha lo scopo di contribuire all'efficacia del Modello 231 e all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza, ed è configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro ed in ossequio alle procedure previste, in particolare, dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300 del 20/05/1970).

CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE intende assicurare l'efficace attuazione del Modello ex D.Lgs. 231/01, affinché, attraverso una specifica politica di prevenzione della commissione degli illeciti, lo svolgimento dell'attività societaria avvenga nel rispetto della legge e dei principi di correttezza, trasparenza e lealtà. A tale scopo, la società adotta il presente Regolamento istituendo un adeguato apparato sanzionatorio che si applica nel pieno rispetto della normativa vigente, alle infrazioni concernenti le norme comportamentali e procedurali, nonché le regole del Codice di Condotta, che rappresentano nel loro insieme il Modello ex D. Lgs 231/01 adottato dalla Società.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possono determinare.

Le sanzioni disciplinari e le altre misure sanzionatorie previste per i soggetti non dipendenti, ma legati da forme di collaborazione con la Società dovranno essere adottate nel rispetto del principio di proporzionalità della sanzione che andrà valutato con riferimento ai seguenti parametri:

- la gravità della violazione, considerata sulla base delle caratteristiche della condotta, delle conseguenze derivanti alla Società sia al proprio interno che nel rapporto con i terzi, nonché delle circostanze in cui si è verificata la violazione e, quindi, in riferimento al grado di rischio cui la Società può ragionevolmente essere esposta ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- l'intenzionalità del comportamento o il grado di colpa dell'autore;
- il comportamento complessivo dell'autore della violazione, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari (recidiva);
- il livello di responsabilità e autonomia dell'autore della violazione;
- la presenza di circostanze aggravanti o attenuanti ed altre eventuali particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il "prestatore" (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, ecc..) tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

contrattuale. CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE tiene conto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di proprio riferimento, ed è, dunque, a tale regolamentazione che occorre fare riferimento, in via generale per l'individuazione delle misure sanzionatorie connesse alla violazione del Modello che rappresentano, a tutti gli effetti, illeciti disciplinari. Il presente sistema disciplinare (adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) del D.Lgs. 231/2001 deve ritenersi, quindi, complementare e non alternativo ai sistemi disciplinari stabiliti dal CCNL di riferimento, vigenti ed applicabili alle diverse categorie di dipendenti in forza alla Società.

Ogni qualvolta all'interno del presente documento si faccia riferimento al Collegio Sindacale, ovvero a comitati di controllo, o ancora a Società di Revisione, tale riferimento deve intendersi rilevante solo nel caso in cui detti organi siano stati nominati.

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- i. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE nell'espletamento delle Attività Sensibili;
- ii. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE nell'espletamento di attività connesse alle Attività Sensibili, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:
 - a. espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e/o
 - b. siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 e/o tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 2001.

Si precisa che costituisce violazione del Modello 231 la mancata osservanza - nell'espletamento delle Attività Sensibili - degli strumenti normativi aziendali di riferimento nei quali sono recepiti i presidi di controllo enunciati nel documento "Attività Sensibili e standard di controllo specifici del Modello 231". A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, è dato impulso al processo volto all'accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti di CAP. ITAL SERVICE S.R.L. UNIPERSONALE, ai sensi dei vigenti strumenti normativi interni:

- i. nel caso in cui, in seguito all'accertamento delle mancanze ai sensi del contratto applicato, sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice Etico, è individuata ai sensi dei predetti strumenti normativi e irrogata dal Responsabile Risorse Umane competente, nei confronti dell'autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare prevista dal contratto applicabile;
- ii. la sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto:
 - a. dell'intenzionalità del comportamento o del grado della colpa;
 - b. del comportamento complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
 - c. del livello di responsabilità e autonomia del dipendente autore dell'illecito disciplinare;
 - d. della gravità degli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente può essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- a seguito della condotta censurata; delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il Responsabile Risorse Umane competente comunica l'irrogazione della sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

Sono altresì rispettati tutti gli adempimenti procedurali di legge e di contratto relativi all'irrogazione della sanzione disciplinare.

I rapporti di lavoro con i dipendenti che prestano la propria attività all'estero, anche a seguito di distacco, sono disciplinati, secondo le norme della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, nell'ambito degli Stati contraenti, nonché, al di fuori di tale ambito, dalle disposizioni che si rendano nel caso specifico alternativamente applicabili.

2) LE MISURE SANZIONATORIE

In particolare, le sanzioni possono essere applicate nei confronti di chi ponga in essere delle condotte derivanti da:

- i. Inosservanza delle procedure contenute nel Modello volte a prevenire la commissione di reati;
- ii. Comportamenti costituenti le ipotesi di reato descritte nelle varie parti del Modello;
- iii. Inosservanza delle regole di condotta contenute nel Codice Etico, tramite un comportamento attivo od omissivo;
- iv. Mancanza o inesatta evidenza dell'attività svolta relativamente a modalità di documentazione e conservazione della stessa in modo tale da impedire e/o rendere difficoltosi gli accertamenti svolti dalla funzione audit e quelli inerenti l'esatta applicazione del Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- v. Violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista oppure impedendo il controllo delle informazioni e l'accesso alle stesse da parte dei soggetti a ciò preposti, inclusi i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- vi. Mancata ottemperanza all'obbligo di segnalazioni delle avvenute infrazioni al Codice Etico e al Modello, di cui la persona sia venuta a conoscenza. Restano in ogni caso salve le ipotesi specifiche di violazione enunciate sia nel Modello sia nel Codice Etico. Le violazioni riscontrate dall'Organismo di Vigilanza, prima ancora di dare luogo all'applicazione di una sanzione, dovranno essere contestate tempestivamente in forma scritta al soggetto interessato.

2.1 Misure sanzionatorie per i dipendenti

a) Multa in misura non eccedente l'importo di 10 ore della normale retribuzione.

Verrà comminata la sanzione della multa in misura non eccedente l'importo di 10 ore della normale retribuzione nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- i. ometta più volte di eseguire con la diligenza dovuta i compiti e le mansioni previste dalle procedure che regolano l'attività nelle aree sensibili, così come individuate dal Modello;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- ii. violi con abitudine le norme comportamentali fissate dal Codice Etico in relazione ad attività che rientrano di per sé nelle aree sensibili, individuate come rilevanti nell'analisi del rischio-reato effettuata ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- iii. in violazione del dovere di diligenza, non informi ripetutamente l'Organismo di Vigilanza di eventuali anomalie gestionali o di condotte poste in essere da altri, che possano determinare l'insorgere di rischi penali rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/01.

b) Sospensione dal servizio e della retribuzione per un massimo di 10 giorni.

Verrà comunicata la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni al lavoratore:

- i. in caso di recidiva, nell'anno solare, per le condotte sanzionate con la multa, tali da arrecare un danno patrimoniale alla società;
- ii. nel caso in cui abbia violato con abitudine le regole di condotta del Codice Etico e tale comportamento abbia arrecato un danno all'immagine della Società;

c) Licenziamento disciplinare senza preavviso.

In applicazione delle disposizioni di legge e di contratto collettivo e in particolare nel rispetto delle norme procedurali poste a garanzia dei lavoratori, verrà comminata la sanzione del licenziamento senza preavviso, nelle ipotesi in cui il lavoratore:

- i. nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, commettendo uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D. Lgs 231/01 nei confronti della Società.
- ii. nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, e da cui si evinca la volontà di commettere uno dei reati per cui è prevista l'applicabilità del D. Lgs 231/01 nei confronti della Società.
- iii. nell'espletamento di un'attività in una delle aree a rischio e violando i doveri fissati dalle norme e procedure interne, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, ivi compreso il Codice Etico, che abbia determinato la concreta applicazione a carico dell'azienda di misure previste dal D. lgs. 231/01, anche in via cautelare.

2.2 Misure sanzionatorie per i dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, appare opportuno procedere tenendo conto delle seguenti misure sanzionatorie:

a) Multa non superiore al 10% della retribuzione mensile.

Si applica nei casi in cui:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- i. Siano state violate le procedure previste nel Modello, quali obblighi di comunicazione, inosservanza di procedure scritte;
- ii. Siano state adottate nelle Aree a Rischio delle condotte non conformi alle prescrizioni del Modello;
- iii. Siano state violate ripetutamente le regole di condotta contenute nel Codice Etico;

b) Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento reiterato non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne dal medesimo previste, dovrà essere sottoposto alle sanzioni disciplinari della sospensione dal lavoro per un lasso di tempo adeguato all'importanza della violazione commessa, comunque non superiore a 10 giorni, con relativa decurtazione del compenso.

c) Licenziamento

Il dirigente che, nell'ambito delle aree a rischio, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violi le procedure interne previste, compiendo con ciò un atto contrario all'interesse della Società ovvero ponendo in essere una condotta diretta in modo non equivoco a commettere uno dei reati sanzionati dal D. Lgs 231/01, sarà per ciò stesso sottoposto a licenziamento. A seconda della gravità della violazione, il Consiglio di Amministrazione può decidere di revocare eventuali deleghe e procure conferite al Dirigente.

3. LE ALTRE MISURE SANZIONATORIE.

3.1 Misure per gli amministratori.

In presenza di condotte in violazione delle disposizioni del Modello, nonché del Codice Etico, poste in essere dal singolo amministratore, l'Organismo di Vigilanza provvederà a informare l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale (ovvero il solo Collegio Sindacale, in presenza di Amministratore Unico, ovvero l'assemblea dei soci, nel caso in cui, in presenza di Amministratore Unico non sia stato nominato il Collegio Sindacale), e spetterà al soggetto che ha ricevuto la comunicazione procedere alle opportune verifiche e ad adottare i provvedimenti di conseguenza. Qualora si tratti di amministratore che sia dipendente/dirigente della Società, il soggetto che ha ricevuto la comunicazione adotterà le specifiche misure sanzionatorie già sopra indicate per i dipendenti e per i dirigenti, oltre al provvedimento della revoca della carica secondo quanto previsto dalle norme in materia di rapporti societari. Qualora l'amministratore non sia legato da rapporti di dipendenza dalla Società, il soggetto che ha ricevuto la comunicazione adotterà il provvedimento della sospensione o della revoca.

La sospensione della carica di amministratore viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ovvero dall'Assemblea dei Soci, nei casi in cui l'amministratore:

- a) Abbia sistematicamente violato le procedure previste nel Modello e gli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza, determinando in tal modo un elevato rischio di determinare un danno alla società;
- b) Abbia adottato nelle Aree a Rischio condotte sistematiche dirette in modo non equivoco a favorire la commissione dei reati ex D. Lgs. 231/01;
- c) Sia indagato per una delle ipotesi che possano determinare la decadenza dalla carica;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01	Codice Doc.	MOG. 231
		Revisione	0
		Data	26/01/2026

- d) Abbia, in violazione delle regole dettate nel Codice etico, terminato un grave danno all'immagine della società.

La revoca verrà disposta secondo quanto previsto dalle norme in materia di rapporti societari.

3.2. Misure concernenti i collaboratori esterni, fornitori.

Per la gestione sanzionatoria dei comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché del Codice Etico, posti in essere da collaboratori esterni dovrà essere inserita una specifica clausola contrattuale nei contratti di collaborazione o nelle lettere di incarico in cui sia prevista la risoluzione del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento per l'ipotesi in cui, dal compimento del collaboratore, discendano danni per la Società. Con tale clausola, il terzo contraente dichiarerà di essere a conoscenza, di accettare e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico ed il Modello 231 adottati dalla Società, di aver eventualmente adottato anch'egli un analogo Codice Etico e Modello 231 e di non essere mai stato implicato in procedimenti giudiziari relativi ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

3.3. Misure per i componenti il Collegio Sindacale

L'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato e all'Organo Amministrativo la notizia di una violazione del Modello 231 commessa da parte di uno o più Sindaci. Il Collegio Sindacale, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito l'Organo Amministrativo, i provvedimenti opportuni. Nei casi in cui sia presente la figura del Sindaco Unico ovvero del Revisore Unico ogni decisione riguardante i provvedimenti sarà presa dall'Organo Amministrativo.

4. CONOSCENZA DEL REGOLAMENTO.

Il presente Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalla violazione del Modello ex Decreto Legislativo 231/01 sarà:

- i. pubblicato nella Intranet aziendale;
- ii. affisso nelle bacheche aziendali presso ciascuno dei plessi della società;
- iii. inoltrato, mediante una distribuzione capillare, a ciascun dipendente;
- iv. diffuso tra i dipendenti dell'azienda mediante specifiche sezioni formative.